



PROVINCIA DI MANTOVA

AREA 5 - LAVORI PUBBLICI

Servizio Progettazione Stradale, Ponti e Strutture Complesse

Via P. Amedeo n.32 – 46100 Mantova

Tel. 0376.2041 - PEC provinciadimantova@legalmail.it

Prot.52197

Mantova, li 31/07/2026

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA, A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II., RELATIVO ALL’APPALTO DEI LAVORI DENOMINATO “S.P. EX S.S. N° 413 “ROMANA” - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ANTISISMICA DEL TRATTO GOLENALE DEL PONTE SUL FIUME PO IN COMUNE DI SAN BENEDETTO PO (MN)” CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO - CUP G41B21003100005

INDICE

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA	6
2.2 CHIARIMENTI	7
2.3 COMUNICAZIONI.....	7
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1 DURATA	13
3.2 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	14
3.3 REVISIONE PREZZI	14
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	15
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	17
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	21
6.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE	21
6.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	24
6.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE	25
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	27
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETA’ DI INGEGNERIA	28
7. AVVALIMENTO	29
8. SUBAPPALTO	33
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	34

10. GARANZIA PROVVISORIA	34
11. SOPRALLUOGO.....	36
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	37
13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	38
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	38
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	39
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	41
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	41
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.....	44
15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	44
15.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.....	45
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	46
16. OFFERTA TECNICA.....	48
17. OFFERTA ECONOMICA.....	51
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	52
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	53
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	62
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	64
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	65
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	65
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	66
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	66
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	67
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	68
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	69
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	71
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	72
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	72
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	73
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	73

PREMESSE

Con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 621 del 09/07/2026, esecutiva dal 28/07/2026 questa Amministrazione ha deciso di affidare il *“SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II., RELATIVO ALL’APPALTO DEI LAVORI DENOMINATI “S.P. EX S.S. N° 413 “ROMANA” - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ANTISISMICA DEL TRATTO GOLENALE DEL PONTE SUL FIUME PO IN COMUNE DI SAN BENEDETTO PO (MN)”*, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nella documentazione progettuale nonché nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022, n.256 recante *“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”*, D.M. 27 settembre 2017 recante *“Criteri ambientali minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”* e D.M. 05 agosto 2024 recante *“Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)”*, limitatamente ai criteri cui afferiscono le migliori proposte dall’appaltatore nell’ambito della gara per l’affidamento dell’appalto integrato, come richiamati espressamente all’art. 5.2 del Capitolato speciale unito al progetto di servizio.

Il servizio oggetto della presente procedura dovrà essere svolto mediante utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

Ai sensi dell’art. 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica di acquisto (di seguito Piattaforma o PAD) della Regione Lombardia ARIA s.p.a. – SINTEL, ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., accessibile all’indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/>

L’affidamento avviene mediante **procedura aperta** con applicazione del criterio dell’**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 (*nove*) mesi dalla pubblicazione del Bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’articolo 1, commi 4 e 5, dell’allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è San Benedetto Po (MN), codice NUTS ITC4B.

CIG BC925C0E41

CUI S80001070202202600003

CUP G41B21003100005

Per ogni richiesta di assistenza di natura tecnica per l’accreditamento al portale SINTEL, l’operatore economico dovrà contattare esclusivamente ARIA spa al **numero verde 800.116.738** tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 escluso sabato, domenica e festivi e, inoltre, all’indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it.

Il **Responsabile unico del progetto**, ai sensi dell’art. 15 del Codice, è l’Ing. Luca Bondesani del *“Servizio progettazione strade, ponti e strutture complesse”* della Provincia di Mantova (tel. 0376/204214 – e-mail: luca.bondesani@provincia.mantova.it).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma (PAD) comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle "guide e manuali utente" scaricabili accedendo dal link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante (<https://www.provincia.mantova.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Bandi per appalti servizi sopra/sotto soglia") unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non si procederà ad una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del Bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nella documentazione inserita nella sezione “Guide e manuali” della Piattaforma Sintel, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas.

In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per ogni richiesta di assistenza di natura tecnica per l'accreditamento al portale SINTEL, l'operatore economico dovrà contattare esclusivamente ARIA spa al [numero verde 800.116.738](tel:800.116.738) tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 escluso sabato, domenica e festivi e, inoltre, all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda in particolare alle “**Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel**” e “**Partecipazione alle gare**”, presenti nella “Libreria documentale” di Sintel, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni relative alla piattaforma SINTEL sono contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle

Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.ariaspa.it nella sezione “Strumenti di supporto” “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di SINTEL si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Progetto del servizio, redatto ai sensi dell'art. 41 comma 12 del Codice e dell'art.4-bis dell'allegato I.7 al Codice, costituito dai seguenti documenti:
 - Relazione generale;
 - Capitolato Speciale del servizio e schema di determinazione dei corrispettivi;
 - documentazione afferente gestione informativa della commessa:
 - BIM - Capitolato informativo;
 - BIM - Piano di Gestione Informativa;
 - BIM – Specifica Metodologica CSE;
 - Quadro economico;
 - Schema di contratto;
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- **Allegato 1)** - Domanda di Partecipazione
- **Allegato 2)** - DGUE Request
- **Allegato 3.a)** - Dichiarazioni operatore economico singolo
- **Allegato 3.b)** - Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei - Consorzi ordinari - Geie
- **Allegato 4)** - Dichiarazioni integrative
- **Allegato 5)** - Dichiarazioni impresa ausiliaria
- **Allegato 6)** - Dichiarazione “titolare effettivo”
- **Allegato 7)** – Modulo Offerta Tecnica
- **Allegato 8)** - “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova” approvato con Decreto Presidenziale n.72 del 27/06/2017 ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c.17 della L. n.190/2012
- **Allegato 9)** - “Codice di comportamento della Provincia di Mantova” adottato dalla stazione appaltante con Decreto Presidenziale n. 103 del 29/08/2024
- **Allegato 10)** - “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679.

Sarà cura dell'operatore economico aggiudicatario verificare la corrispondenza fra la documentazione messa a disposizione e lo stato dei luoghi ove si dovrà svolgere il servizio.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante all'indirizzo: <https://www.provincia.mantova.it> nella sezione *“Amministrazione Trasparente”* - *“Bandi di gara e contratti”* - *“Bandi per appalti servizi sopra/sotto soglia”* sia sulla piattaforma “Sintel” di Regione Lombardia.

Parimenti nella suddetta sezione del sito internet della Provincia di Mantova, unitamente al Bando e al Disciplinare di gara e relativi allegati, sono pubblicati tutti gli elaborati di progetto di servizio in formato.zip e gli elaborati del progetto esecutivo dell'intervento denominato “S.P. EX S.S. N°413 “ROMANA” - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ANTISISMICA DEL TRATTO GOLENALE DEL PONTE SUL FIUME PO IN COMUNE DI SAN BENEDETTO PO (MN)”, in formato.zip, approvato con Determinazione Dirigenziale n.621 del 09/07/2026.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 (dieci) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la funzionalità *“Comunicazioni procedura”* di Sintel, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) inserito dagli operatori economici concorrenti all'atto della registrazione a Sintel.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sintel nell'ambito della documentazione di gara nonché sul sito istituzionale all'indirizzo internet www.provincia.mantova.it nella sez. *“Amministrazione Trasparente”* - *“Bandi di gara e contratti”* - *“Bandi per appalti forniture sopra/sotto soglia”*.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa. È comunque possibile contattare telefonicamente i seguenti referenti al fine di avere assistenza nella compilazione della documentazione di gara:

Con riferimento ai contenuti tecnici dell'appalto:

- Ing. Luca Bondesani del “Servizio progettazione strade, ponti e strutture complesse” della Provincia di Mantova – tel. 0376/204214 – e.mail: luca.bondesani@provincia.mantova.it

Con riferimento alla procedura di gara:

- Dott.ssa Sabina Tosi – Responsabile E.Q. del Servizio Unico Appalti e Contratti - Centrale di Committenza della Provincia di Mantova – tel. 0376/204372 – e.mail: appalti@provincia.mantova.it

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale SINTEL nella sezione “Comunicazioni procedura” e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, e di consorzi stabili professionalità la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche e delle relative modalità esecutive; nello specifico corrisponde alle finalità di efficienza e buon funzionamento del servizio l'affidamento dello stesso, nel suo complesso, ad un unico operatore economico avendo quest'ultimo la possibilità di coordinare e controllare le attività oggetto dell'appalto in modo unitario, assicurando la corretta esecuzione e lo svolgimento delle prestazioni nella massima sicurezza. Inoltre, l'individuazione di un unico operatore economico quale esecutore dell'appalto garantisce, altresì, l'ottimizzazione degli interventi, evitando interferenze, disservizi e diseconomie.

Descrizione delle lavorazioni a cui si riferiscono i servizi da affidare

L'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in oggetto, riguarda i lavori denominati *"S.P. EX S.S. N° 413 "ROMANA" - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ANTISISMICA DEL TRATTO GOLENALE DEL PONTE SUL FIUME PO IN COMUNE DI SAN BENEDETTO PO (MN)"*.

Il ponte di San Benedetto Po sorge lungo la strada provinciale ex S.S. 413 "Romana", mettendo in collegamento le due sponde del fiume Po tra le località di Bagnolo San Vito e San Benedetto Po nella provincia di Mantova.

Il manufatto si estende per una lunghezza di circa 613 metri collegando la sponda in sinistra idraulica (*lato Bagnolo San Vito*) con la sponda in destra idraulica (*lato San Benedetto Po*).

L'opera, realizzata da ANAS tra la prima e la seconda metà degli anni sessanta (1964-1966), ha manifestato, a partire dalla sua costruzione e negli anni successivi, cedimenti differenziali delle fondazioni delle pile in alveo amplificati ulteriormente dal successivo intervento di "rettifica" del piano viario, effettuato sempre da ANAS, che ha visto l'utilizzo di materiali di riempimento costituiti da inerti e/o cementati.

Tali condizioni critiche sono state ulteriormente aggravate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; di qui la necessità improrogabile di procedere alla sostituzione della struttura esistente con un nuovo manufatto in acciaio. Ad oggi, la sostituzione del vecchio ponte in c.a. è avvenuta solo parzialmente con la realizzazione del nuovo tratto in alveo a doppio arco (*appalto denominato "Ex S.S. n° 413 Romana – Ristrutturazione del Ponte sul fiume Po nei Comuni di Bagnolo San Vito e San Benedetto Po" - CUP G41B13000840002 – CIG 62295080A1*), in acciaio Cor-Ten, collocato in posizione provvisoria parallela al ponte esistente in c.a. e raccordato alla viabilità ordinaria della SP ex SS n.413 "Romana" per mezzo di due by-pass realizzati rispettivamente:

- in sinistra idraulica (*sponda lato Bagnolo San Vito*) con un rilevato in terra che collega la summenzionata provinciale con la spalla provvisoria SP1* su cui si attesta la campata minore (149 m) del tratto a doppio arco;
- in destra idraulica (*sponda lato San Benedetto Po*) con una campata di transizione provvisoria, in sezione mista acciaio-cls, che collega la campata maggiore (180 m) del tratto a doppio arco, a partire dalla pila P2*, con la pila P6 del tratto golenale del ponte esistente che, seppur affetto da un forte ammaloramento materico, come il tratto in alveo dismesso dal 29 febbraio 2024, non presenta una grave deformabilità del piano viario né in senso trasversale né in senso longitudinale, come invece era rilevabile per il tratto dismesso.

Ad oggi, pertanto, il tratto golenale esistente presenta le limitazioni tipiche di un'opera di circa 55 anni, soprattutto per quanto riguarda il degrado dei materiali componenti; il transito dei veicoli su quest'ultimo e, di conseguenza, sul nuovo manufatto a doppio arco, è provvisoriamente limitato ai veicoli con massa a pieno carico non superiore alle 7,5 ton. con deroga per i mezzi di trasporto pubblico APAM con massa a pieno carico non superiore alle 26 ton., oltre ai mezzi di soccorso.

Tale situazione di generale ammaloramento della struttura ha indotto, quindi, la Provincia di Mantova a realizzare un intervento di ristrutturazione antisismica anche del tratto golenale del ponte in modo tale da garantire, non solo continuità ed omogeneità con il nuovo "tratto in alveo", ad oggi collocato in posizione provvisoria parallela al tratto esistente, ma anche di migliorare la sicurezza per gli utenti della strada e la durabilità dell'opera nel corso degli anni a venire.

Pertanto, con Decreto Presidenziale n.75 del 26/06/2024, è stata approvata la *"modifica e integrazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatto ai sensi dell'art.23 comma 5 del D.lgs. 50/2016, dell'intervento denominato S.P. EX S.S. N° 413 "ROMANA" INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ANTISISMICA DEL TRATTO GOLENALE DEL PONTE SUL FIUME PO IN COMUNE DI SAN BENEDETTO PO. (CUP G41B21003100005)"*.

Successivamente, in esecuzione dell'art.19, comma 9, del D.L. n. 186/2023 *"Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici"*, convertito in legge n. 136/2023, la Provincia di Mantova, in data 13/07/2023, ha sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia, un Protocollo di Intesa per la definizione dei rapporti relativi al completo finanziamento e alla realizzazione dell'intervento.

Con determinazione dirigenziale n.575 del 19/07/2024, esecutiva in data 23/07/2024, è stato così disposto di avviare la procedura di scelta del contraente, per l'affidamento congiunto, tramite appalto integrato, dell'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico economica, della redazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po in comune di San Benedetto Po (MN).

A seguito dell'esperimento della citata procedura di gara, con determinazione dirigenziale n.1232 del 24/12/2024, è stata disposta l'aggiudicazione a favore dell'RTI costituito dall'impresa TOTO S.p.A. COSTRUZIONI GENERALI, in qualità di capogruppo, e dall'impresa GENERAL SMONTAGGI S.p.A., in qualità di mandante ed in data 18/02/2025 è stato sottoscritto il contratto tra la Provincia di Mantova e l'RTI, come sopra costituito.

Con Decreto Presidenziale n.51 del 16/04/2026 è stato, quindi, approvato il PFTE aggiornato e con successiva Determinazione dirigenziale n.621 del 09/07/2026 è stato approvato il progetto esecutivo.

Si rende necessario procedere con l'appalto del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del titolo IV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Poiché le tempistiche di affidamento dell'incarico di CSE nell'ambito della presente procedura di scelta del contraente (con gara europea e applicazione dell'OEV) non consentono di rispettare il cronoprogramma dell'appalto integrato di cui trattasi, posto che l'inizio dei lavori è immediatamente consecutivo alla approvazione del progetto esecutivo dal quale discendono gli importi per la

determinazione dei corrispettivi da porre a base dell'affidamento del servizio, si è reso necessario procedere con l'affidamento diretto del servizio di CSE limitatamente ai lavori da realizzare nel periodo compreso tra l'inizio dei lavori e il termine temporale stimato di aggiudicazione della presente procedura di affidamento; il tutto anche al fine di non creare alcun rallentamento, nonché garantire l'esecuzione in sicurezza di talune lavorazioni che devono essere eseguite preferibilmente durante il periodo estivo.

Pertanto il servizio di CSE, oggetto del presente affidamento, verrà consegnato a lavori iniziati secondo le indicazioni del RUP in base a quanto stimato dal cronoprogramma dei lavori del progetto esecutivo.

Come indicato al paragrafo 7.1 del CSA, il costo complessivo delle lavorazioni, stimato dalla data di consegna del servizio e fino al termine dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE ANTISISMICA DEL TRATTO GOLENALE DEL PONTE SUL FIUME PO IN COMUNE DI SAN BENEDETTO PO (MN)", ammonta ad € 13.777.957,72, di cui € 13.548.730,42, per lavori a corpo, € 229.227,30 per oneri della sicurezza, corrispondente alle lavorazioni di seguito riportate:

- demolizione impalcato ponte esistente in c.a. in golena;
- demolizione campata di transizione in sezione mista acciaio-c.a (c.d. by-pass);
- demolizione pile e spalle provvisorie (P1*P, P2*P, SP1P);
- realizzazione opere fondazione/elevazione;
- opere difesa spondali;
- realizzazione vasche prima pioggia;
- fornitura e posa in opera di acciaio Cor-Ten per la costruzione del nuovo ponte golendale;
- fornitura e posa in opera giunti, appoggi, parapetti;
- realizzazione pacchetto pavimentazione tratto golendale;
- fornitura e posa in opera barriere di sicurezza;
- opere di mitigazione;
- traslazione ponte a doppio arco in acciaio Cor-Ten dall'attuale posizione provvisoria, parallela al ponte in alveo in c.a. esistente, alla sede definitiva in asse con la SP ex SS n.413 "Romana".
- impianti tecnologici.

La determinazione del corrispettivo posto a base di gara è stata effettuata sulla scorta delle lavorazioni sopra indicate.

Servizi oggetto dell'affidamento

L'appalto ha per oggetto le prestazioni indicate nella sottostante **Tabella n. 1**

Tabella n. 1 – Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.*	71300000-1	€ 182.749,50
Compenso integrativo per adozione metodologia BIM	71300000-1	€ 18.274,95
Spese ed oneri accessori 17,01%	71300000-1	€ 34.201,86

Importo a base di gara	€ 235.226,31
-------------------------------	---------------------

*Servizio svolto dalla data di consegna del servizio fino alla fine dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE ANTISISMICA DEL TRATTO GOLENALE DEL PONTE SUL FIUME PO IN COMUNE DI SAN BENEDETTO PO (MN)”.

L'importo a base di gara, da eseguire nell'arco temporale ricompreso tra la presa in consegna del servizio stesso – in corso di esecuzione dei lavori - e la fine dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE ANTISISMICA DEL TRATTO GOLENALE DEL PONTE SUL FIUME PO IN COMUNE DI SAN BENEDETTO PO (MN)” come dettagliato al successivo paragrafo 3.1, è pari ad **€ 235.226,31** compreso il compenso integrativo per adozione metodologia BIM nonché le spese ed oneri accessori, ed esclusi contributi previdenziali e IVA.

Ai sensi dell'art.41 comma 15bis del Codice, si precisa che:

- l'importo **NON soggetto a ribasso** è pari a **€ 152.897,10** (corrispondente al 65% dell'importo a base di gara esclusi IVA, oneri assistenziali e previdenziali)
- l'importo **SOGGETTO A RIBASSO** è pari a **€ 82.329,21** (corrispondente al 35% dell'importo a base di gara esclusi IVA, oneri assistenziali e previdenziali), di cui **€ 70.358,56 per compensi (compreso importo integrativo BIM) ed € 11.970,65 per spese ed oneri accessori**

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'Allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" che richiama integralmente il DM 17.06.2016, come risultante dallo schema di determinazione dei corrispettivi allegato al progetto di servizio, ivi inclusa la quantificazione delle spese.

Nel corrispettivo del servizio è compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i necessari pareri, nulla osta e autorizzazioni, qualora ricorresse la necessità della loro acquisizione.

In considerazione della natura intellettuale del servizio oggetto di affidamento, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3 -bis, del decreto legislativo 81/2008. I costi della sicurezza da interferenza relativi al servizio da affidare sono pari a € 0,00 € (euro zero/00). I costi della manodopera sono pari ad € 0,00 (euro zero/00).

Finanziamento dei servizi oggetto del presente appalto

Il costo del servizio oggetto del presente affidamento, da eseguire nell'arco temporale ricompreso tra la presa in consegna del servizio stesso – in corso di esecuzione dei lavori - e la fine dei lavori di RISTRUTTURAZIONE ANTISISMICA DEL TRATTO GOLENALE DEL PONTE SUL FIUME PO IN COMUNE DI SAN BENEDETTO PO (MN”), è ricompreso nel quadro economico dell'opera finanziata come segue:

- € 900.000,00 derivanti dall'accordo del 24/12/2015, tra Regione Lombardia e Provincia di Mantova, per gli interventi di Ristrutturazione del Ponte sul fiume Po tra i Comuni di San Benedetto Po e Bagnolo San Vito sulla S.P. EX S.S. n. 413 “Romana”;
- € 475.000,00 derivanti dall'alienazione di azioni detenute dalla Provincia di Mantova nella società Autostrada del Brennero Spa (A22);
- € 1.000.000,00 finanziati con Avanzo libero delle Provincia (anno libero 2017);
- € 3.142.308,70 derivanti da DM 225 del 29/05/2021 - “Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art 49 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la

- realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane”. (Annualità 2021);
- € 3.581.157,38 derivanti dal DM 225 del 29/05/2021 - “Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall’art 49 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane”. (Annualità 2022) ;
 - € 5.251.000,00 derivante da Ordinanza n. 645 del 09/02/2021 della Struttura Commissariale Sisma 20 e 29 maggio 20 avente ad oggetto Riconoscimento indennizzo dei danni causati dagli eventi sismici del maggio 2012 al ponte sul fiume Po nei Comuni di Bagnolo San Vito e San Benedetto Po;
 - € 1.212.069,98 mediante Ulteriore Avanzo libero Provincia di Mantova (anno 2020);
 - € 3.500.000,00 derivante dal Protocollo d'Intesa per l'intervento S.P. ex S.S. n. 413 “Romana” - Intervento di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po in comune di San Benedetto Po siglato in data 19/07/2023 tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Regione Lombardia e Provincia di Mantova. (Quota finanziamento Regione Lombardia) ;
 - € 6.500.000,00 derivante dal Protocollo d'Intesa per l'intervento S.P. ex S.S. n. 413 “Romana” - Intervento di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po in comune di San Benedetto Po siglato in data 19/07/2023 tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Regione Lombardia e Provincia di Mantova. (Quota finanziamento M.I.T).

Il servizio da affidare è previsto nel Programma Triennale degli acquisti di Beni e Servizi 2026_2028 della Provincia di Mantova, parte integrante del DUP 2026_2028 approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n.20 del 24/06/25 nonché relativo aggiornamento approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 38 del 27/11/25 e ss.mm.ii, nonché, in ultimo, con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.14 del 28/04/2026;

Metodo di calcolo del corrispettivo posto a base di gara

La **prestazione principale** del servizio in appalto è quella relativa al **Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione nell’ambito dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE ANTISISMICA DEL TRATTO GOLENALE DEL PONTE SUL FIUME PO IN COMUNE DI SAN BENEDETTO PO (MN)”**. Le prestazioni dovranno essere svolte con adozione metodologia BIM. Il servizio da svolgere è relativo ai lavori rientranti nelle categorie di cui alla ***Tabella n. 2 in seguito riportata***

Non sono previste prestazioni secondarie.

Si riporta nella successiva **Tabella 2**, l’elenco dettagliato della prestazione e dei relativi corrispettivi:

CATEGORIE D'OPERA	ID OPERE		Grado di Complessità "G"	Importo delle Opere (€)	Specificità della Prestazione (€)	Compenso al netto spese ed oneri (€)	Compenso integrativo per adozione metodologia BIM (CP * 10%) (€)	Importo (comprensivo del compenso integrativo per adozione metodologia BIM) (€)	Spese e Oneri (17,01%)
	Codice	Descrizione							
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	0,45	1.366.320,78 €	QcI.12	10.012,46 €	1.001,25 €	11.013,71 €	1.873,85 €
STRUTTURE (A)	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni	0,95	2.682.330,19 €	QcI.12	36.202,74 €	3.620,27 €	39.823,01 €	6.775,40 €
STRUTTURE (B)	S.06	Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine	1,15	9.218.087,00 €	QcI.12	122.899,27 €	12.289,93 €	135.189,20 €	23.000,79 €
IMPIANTI (A)	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,3	511.219,75 €	QcI.12	13.635,03 €	1.363,50 €	14.998,53 €	2.551,82 €
SOMMA								201.024,45 €	34.201,86 €
TOTALE								235.226,31 €	

Sono, altresì, compresi nell'appalto tutte le prestazioni necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel Capitolato stesso, nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente Disciplinare di gara.

La corresponsione del compenso NON è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

Le modalità di corresponsione del compenso sono disciplinate all'art. 12 dello schema di Contratto.

3.1 DURATA

Come indicato in premessa, il servizio di CSE oggetto del presente affidamento verrà consegnato a lavori iniziati secondo le indicazioni del RUP in base a quanto stimato dal cronoprogramma dei lavori del progetto esecutivo. L'operatore economico aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio di CSE dal verbale di consegna dello stesso e fino al completamento dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE ANTISISMICA DEL TRATTO GOLENALE DEL PONTE SUL FIUME PO IN COMUNE DI

SAN BENEDETTO PO (MN)”.

In relazione alle lavorazioni da realizzare nel predetto termine, dettagliate nell'art.7.1 del Capitolato Speciale, la durata del presente appalto del servizio di CSE è stimato in via presunta in **315 (trecentoquindici)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio stesso (articolo 9 capitolato progetto di servizio).

L'avvio dell'esecuzione del servizio, in continuità rispetto al servizio di coordinamento in corso di svolgimento a partire dalla consegna dei lavori, dovrà avvenire entro 30 (*trenta*) giorni dalla stipulazione del relativo contratto, fatta salva la consegna del servizio in via anticipata, ai sensi dell'art.17 c. 8 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

3.2 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Non sono previste modifiche del contratto ai sensi dell'articolo **120, comma 1, lettera a)** del Codice.

Non sono previste **opzioni** e non sono previsti **servizi aggiuntivi**.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Pertanto, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice, il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 246.987,63 al netto di Iva. Si allega tabella di riepilogo:

Importo complessivo	€ 235.226,31
Contributo integrativo stimato *	€ 11.761,32
Importo modifiche del contratto	NON PREVISTE
Importo per servizi analoghi	NON PREVISTE
Importo massimo del quinto d'obbligo in caso di aumento (nei casi di modifiche di cui all'art.120 comma 1, lettera a)**	NON PREVISTE
Valore globale stimato (al netto dell'IVA)	€ 246.987,63

Tale valore globale rileva ai fini del calcolo del contributo a favore dell'ANAC.

* Non potendo prevedere la percentuale del contributo integrativo dell'operatore economico, in via prudenziale si è assunta l'aliquota del 5%

** In materia di “quinto d'obbligo, come precisato nella relazione illustrativa al Bandi tipo 1, “*quando la fattispecie è considerata dalla stazione appaltante come esemplificazione delle ipotesi di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 120, allora va inserita nel calcolo del valore complessivo dell'appalto. In alternativa, si ritiene che la stazione appaltante possa prevedere nel bando il ricorso al quinto d'obbligo, invece che come particolare tipo di opzione (articolo 120, comma 1, lettera a), come vincolo da imporre all'appaltatore in caso di sopravvenuta necessità di servizi o forniture supplementari (articolo 120, comma 1, lettera b) o di varianti in corso d'opera (articolo 120, comma 1, lettera c). In questa ipotesi, non essendo conoscibile ex ante, il relativo importo non va conteggiato nel valore complessivo dell'appalto. In questo senso il parere del MIT n. 3116/2024*”.

3.3 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, della componente delle spese e degli oneri accessori, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo della componente, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della suddetta variazione si utilizza il seguente indice: PPS (Prezzi alla Produzione dei Servizi), in applicazione a quanto previsto all'art.15 del Capitolato.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, la revisione dei prezzi si applica anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Nei casi in cui il servizio di ingegneria ed architettura, per cause sopravvenute ed imprevedibili, non imputabili al professionista incaricato, subisca variazioni dei costi complessivi, estranei alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica ed al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, può trovare applicazione l'articolo 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale) del Codice dei contratti pubblici, con conseguente diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Anticipazione

Come indicato all'art.13 del capitolato, in relazione alla natura ed alla modalità di esecuzione del servizio in appalto, che non necessita della predisposizione di attrezzature o di materiali, NON è prevista l'anticipazione di cui all'art. 33, comma 1-bis, dell'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, così come introdotto dalla Legge 105/2025 di conversione del D.L. 73/2025.

Premio di accelerazione

In relazione alla natura ed alla modalità di esecuzione del servizio in appalto, che non dipende dall'operato del CSE ma dall'andamento dei lavori, non è previsto alcun premio di accelerazione.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società tra professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;
- g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017;
- i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I R.T. (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. indicano, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, specificando le parti del servizio eseguite dai singoli componenti il R.T., le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto

di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

I consorzi di cui alle lettere g) e h), che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorre; qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio, è tenuta anch'essa ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre; alle consorziate indicate quali esecutrici è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è escluso dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri, con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che partecipano in più di un R.T., ovvero anche in forma individuale qualora partecipino alla medesima gara in R.T., se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, e sempre che l'operatore economico, non dimostri con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 15, del Codice dei Contratti è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice e del successivo articolo 97.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete –soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicarne anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 24.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati attraverso il FVOE nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2006, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi ordinari, RTI, GEIE di cui all'articolo 66, comma 1, letter e a), e), f) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da tutti i partecipanti al consorzio, RTI, Rete, o GEIE.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui al paragrafo 4 lettere g) e h), i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 94, c.3 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.**, l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza di condanna definitiva o il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile sono stati emessi nei confronti:

- dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- del titolare se si tratta di professionista singolo;
- di un socio amministratore o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- del direttore tecnico o del socio unico;
- dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui ai punti precedenti

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- 1) membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- 2) membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- 3) membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- 4) altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Institori e Procuratori ad negotia*);

- 5) altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- 6) altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001*)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 94, c.3 del D.Lgs. n.36/2023 deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione della fornitura. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2, resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 94, comma 3.

Sono altresì esclusi gli operatori economici che si trovano in una delle situazioni elencate **dall'art. 94, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..**

Ai sensi di quanto disposto **dall'art. 94, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.**, è inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate ***nell'Allegato II.10 del D.Lgs. n. 36/2023.***

L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Sia con riferimento alle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, sia con riferimento alle cause di esclusione non automatica previste dall'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano le disposizioni di cui **all'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023** in tema di disciplina dell'esclusione.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice, allegando apposita dichiarazione alla domanda di partecipazione;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore/consorziato avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Grave illecito professionale

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023**, l'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023 (*illecito professionale grave, tale da rendere dubbia l'integrità e affidabilità dell'operatore economico*) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a. elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- b. idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c. adeguati mezzi di prova di cui al comma 6 del citato art. 98

L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

- sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
- omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno

anteriore alla data di pubblicazione del Bando della presente gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;

- contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
- contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023, di taluno dei seguenti reati consumati:
 - 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 - 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
 - 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 98, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023**:

- la valutazione di gravità deve tener conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 del citato art. 98 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.
- Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 del citato art. 98 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui allo stesso comma 3.

Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti, consorzi ordinari, consorzi stabili

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023** e fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 del citato art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

- a. in sede di presentazione dell'offerta:
 - ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
 - ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;
- b. ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

Fermo restando l'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 36/2023, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure

siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano anche ai consorzi ordinari.

Si applicano altresì ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Altre Cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità (***Allegato 8***), di cui al Decreto Presidenziale n. 72 del 27.06.2007, e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a **pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I concorrenti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

REQUISITI DEL CONCORRENTE

Per la partecipazione alla presente procedura, ciascun concorrente dovrà possedere i requisiti di idoneità professionale, come di seguito dettagliati:

- a) Sono richiesti i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 dell'Allegato II.12 al Codice. In particolare:

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale

di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all'art.66 del Codice avviene attraverso il FVOE.

- b) **(Per tutte le tipologie di società e per i consorzi)** Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO

Requisiti dei **4 professionisti (ovvero 3 professionisti qualora ricorrano i presupposti di cui al precedente paragrafo)** la cui presenza è obbligatoria all'interno del Gruppo di Lavoro

c) Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto (CSE):

- Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 15.1 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

d) Per il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e i 2 collaboratori (collaboratori obbligatori):

- Possesso dei requisiti di cui all'art.98 del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii..

Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 15.1, i dati relativi al possesso, in capo al professionista e suoi collaboratori obbligatori, dei requisiti suddetti.

e) Per il professionista BIM coordinator

- Pregressa esperienza documentabile di gestione dei processi di progettazione come "BIM coordinator" di almeno 1 (uno) servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un importo di € 2.000.000,00 (*Euro duemilioni/00*)

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 15.1, il nominativo del professionista ed i dati relativi al possesso in capo al medesimo del suddetto requisito.

Si precisa che:

- Oltre ai due collaboratori abilitati ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., del "Gruppo di lavoro" potranno far parte anche professionisti non in possesso dei requisiti di cui al suddetto articolo. Tali collaboratori (collaboratori facoltativi) potranno supportare il CSE nella sua attività, con particolare riferimento a problematiche specifiche inerenti alla realizzazione dei lavori, ma non potranno mai sostituire il CSE. Tali professionisti dovranno essere in possesso di specifici titoli professionali (laurea, laurea breve, diploma) adeguati in relazione ai compiti di supporto che svolgeranno nei confronti del CSE. Parimenti del Gruppo di lavoro potranno far parte anche altri professionisti incaricati della gestione informativa della commessa, in possesso di qualificazioni adeguate in riferimento ai compiti da svolgere.

NB)

In sede di partecipazione alla gara i concorrenti dovranno unicamente attestare che il Gruppo di Lavoro messo a disposizione per il presente appalto è costituito da almeno **4 professionisti, oppure tre professionisti nei casi indicati**, che rivestono le caratteristiche sopra riportate, indicandone i nominativi, i titoli di studio, gli estremi della iscrizione all'Albo e il ruolo rivestito all'interno del Gruppo di Lavoro. Tale attestazione deve essere fornita tramite la compilazione della apposita SEZIONE dedicata nel Modulo ***Allegato 3/a "Dichiarazione requisiti speciali di partecipazione - Operatore economico singolo"*** e nel Modulo ***Allegato 3/b "Dichiarazione requisiti speciali di partecipazione – Operatori Economici in forma associata"*** al presente Disciplinare di Gara.

La effettiva composizione del Gruppo di Lavoro (numero e nominativi componenti, titoli di studio e professionali, ruolo svolto all'interno del gruppo, posizione rivestita nella struttura dell'offerente, ecc.) dovrà essere indicata unicamente in sede di presentazione dell'Offerta Tecnica nell'ambito della quale sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, a patto che rispetti i livelli minimi di composizione e di qualità richiesti.

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

In considerazione della natura e complessità dell'intervento rispetto al quale deve essere reso il servizio in oggetto ed in particolar modo della necessità di una presenza costante sul cantiere del CSE, dovrà essere costituita una struttura operativa (Gruppo di Lavoro) composta da almeno i seguenti 4 professionisti:

- N.1 professionista indicato per lo svolgimento dei compiti di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- N.2 Collaboratori (collaboratori obbligatori) anch'essi in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- N.1 professionista incaricato della gestione informativa della commessa, in possesso, come requisito minimo, almeno della qualifica di "BIM Coordinator".

Per l'espletamento della propria attività il CSE si avvarrà dei 2 collaboratori obbligatori, sopra citati, in possesso dei requisiti di cui all'art.98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in grado di sostituirlo in caso di motivata impossibilità od assenza, e sempre che tali collaboratori siano "ex ante" indicati quali componenti del "Gruppo di Lavoro".

Si precisa che il Gruppo di Lavoro potrà essere costituito come minimo **da 3 anziché 4** professionisti nel caso in cui il professionista indicato come Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione o uno dei suoi collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, abbia anche la qualificazione necessaria per la gestione informativa della commessa.

In sede di partecipazione alla gara dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti, facenti parte del "Gruppo di Lavoro", con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e con la specificazione delle attività che svolgeranno all'interno del Gruppo.

In ogni caso il professionista indicato quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) sarà l'unico personalmente responsabile del servizio prestato.

Fatta salva la composizione minima del "Gruppo di Lavoro", come sopra indicato, la composizione dello stesso (numero componenti e titoli professionali degli stessi) sarà oggetto di valutazione in sede di offerta tecnica. L'operatore economico affidatario del servizio è obbligato a mantenere, salvo comprovati casi di forza maggiore, lo stesso "Gruppo di lavoro" indicato in sede di offerta.

(Per tutti i componenti del gruppo di lavoro) L'operatore economico è tenuto a precisare la natura del rapporto professionale intercorrente con il professionista ed instaurato prima della presentazione dell'offerta, specificando se sia: componente di un raggruppamento temporaneo; associato di una associazione tra professionisti; socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA); ausiliario.

(SOLO per il professionista che all'interno del gruppo di lavoro ha il ruolo di "BIM Coordinator" di cui all'art.6.1 lettera e). Può far parte del gruppo di lavoro anche il professionista legato al concorrente in virtù di un rapporto di consulenza occasionalmente stabilito ad hoc per l'appalto in questione prima della presentazione dell'offerta e per tutta la durata della prestazione.

A prescindere dalla natura del rapporto professionale, tutti i componenti del gruppo di lavoro saranno oggetto di verifica dei requisiti (tramite FVOE) ai sensi del successivo art.24.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale maturato nei migliori 3 (tre) esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara pari a **€ 230.000,00** (Euro duecentotrentamila/00) IVA esclusa, e quindi per un valore pari a circa 1 (una) volta il valore del corrispettivo della prestazione posta a base di gara.

Tale requisito è richiesto al fine di individuare operatori economici in grado di garantire, sotto l'aspetto economico-finanziario, operatori economici qualificati per l'appalto in oggetto, in considerazione del carattere di complessità e di importanza dello stesso.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone

mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economico finanziaria un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- a) **ESECUZIONE NEGLI ULTIMI 10 (DIECI) ANNI DI DUE SERVIZI DI "PUNTA":**
Avvenuto espletamento, negli ultimi 10 (dieci) anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando della presente gara, **di n.2 (due) "servizi di punta"**, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve avere eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **n.2 (due) servizi di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione per lavori analoghi**, per dimensioni e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, **di importo complessivo**, per ogni categoria e ID, **non inferiore ad almeno 0.60 (zero virgola sessanta) volte il valore della medesima**.
 In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito **anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto** nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

CATEGORIA E ID DELLE OPERE	GRADO DI COMPLESSITA'	PRESTAZIONE	CORRISPONDENZA L.143/49	VALORE DELLE OPERE	IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO PER I SERVIZI DI PUNTA
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' V,02	0,45	QcI.12	VI/a	1.366.320,78 €	819.792,47 €
STRUTTURE (A) S,03	0,95	QcI.12	Ig	2.682.330,19 €	1.609.398,11 €
STRUTTURE (B) S,06	1,15	QcI.12	I/g - IX/c	9.218.087,00 €	5.530.852,20 €
IMPLANTI (A) LA,04	1,3	QcI.12	III/c	511.219,75 €	306.731,85 €

Il requisito di cui sopra è richiesto al fine di individuare sotto l'aspetto tecnico e professionale operatori economici qualificati per l'appalto in oggetto, in possesso delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con adeguato standard di qualità.

NB:

*Ai sensi di quanto previsto dall'art.8 del D.M. 17 giugno 2016, i servizi di punta, relativi alle categorie V.02 "Infrastrutture per la mobilità", S.03 "Strutture (A)" e S.06 "Strutture (B)", devono obbligatoriamente riferirsi a lavori appartenenti alle medesime categorie "Infrastrutture per la mobilità" e "Strutture", ma possono avere anche destinazioni funzionali e ID differenti purché, all'interno di ciascuna delle suddette categorie, presentino gradi di complessità pari o superiori a quello dei servizi da affidare. In dettaglio:

- il servizio di punta, relativo alla categoria "Infrastrutture per la mobilità", destinazione funzionale "viabilità ordinaria" con ID V.02, può essere dimostrato con lavori appartenenti alla medesima categoria, destinazione funzionale e ID V.02, ma anche con riferimento alla categoria "Infrastrutture per la mobilità", destinazione funzionale "viabilità speciale" con ID V.03, in quanto il grado di complessità di quest'ultima ID V.03 è pari a 0,75, ovvero maggiore del grado di complessità della ID V.02 (0,45);
- il servizio di punta, relativo alla categoria "Strutture", destinazione funzionale "Strutture, Opere infrastrutturali puntuali" con ID S.03, può essere dimostrato con lavori appartenenti alla medesima categoria, destinazione funzionale e ID S.03, ma anche con riferimento alla categoria "Infrastrutture per la mobilità", destinazione funzionale "Strutture Speciali" con ID S.05 e ID S.06, in quanto il grado di complessità di quest'ultime ID è pari a 1,05 e 1.15, ovvero maggiore del grado di complessità della ID S.03 (0,95);
- il servizio di punta, relativo alla categoria "Strutture", destinazione funzionale "Strutture speciali" con ID S.06, può essere dimostrato solo con lavori appartenenti alla medesima categoria, destinazione funzionale e ID S.06 con grado di complessità 1,15 (infatti, nella medesima categoria, non vi sono ID con grado di complessità superiore).

Poiché l'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016 non trova immediata applicazione per le opere inquadrabili nella categoria "Impianti", in quanto in detta categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità, si precisa che:

- il servizio di punta, relativo alla categoria "Impianti", destinazione funzionale "Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota", ID IA.04, deve obbligatoriamente riferirsi a lavori appartenenti alla medesima categoria, destinazione funzionale e ID IA.04 con grado di complessità 1,30 (infatti, nella medesima categoria, non vi sono ID con grado di complessità superiore).

Si precisa che:

- i servizi di punta, richiesti per ciascuna classe e categoria dovranno essere stati svolti interamente dal medesimo operatore economico concorrente (in quanto il singolo servizio di punta non può essere frazionato) e la somma complessiva dei due servizi deve raggiungere almeno la percentuale richiesta;
- i servizi di punta non possono essere frazionati, ma possono invece essere stati svolti anche da due diversi operatori economici purché appartenenti allo stesso raggruppamento concorrente;
- nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati con la compartecipazione di altri professionisti,

l'operatore economico dovrà indicarsi la quota o la parte del servizio realizzato dallo stesso operatore, in proporzione alla quale verrà considerato l'importo dei lavori corrispondenti.

- i due servizi possono essere tutti relativi a incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o in alternativa tutti relativi a incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione o in alternativa possono consistere in un servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in un servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- i due servizi devono riferirsi a lavori tutti appartenenti alle Categorie e ID indicate nella tabella sopra riportata e/o con le modalità di cui alle relative specifiche. Nel caso in cui gli incarichi ricomprendano lavori rientranti in più categorie e ID, dovrà evidenziarsi la sola quota di lavori riferibili/riconducibili alle categorie e ID oggetto dei servizi in affidamento.
- i servizi sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. In caso di servizi non totalmente ultimati, si terrà conto della parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento (decennio antecedente la data di pubblicazione del bando). Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi;
- sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati dal direttore dei lavori o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della Stazione Appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi / concessori o permessi, copia del contratto e delle fatture relative alla/e prestazione/i, ovvero certificato di regolare esecuzione, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione;

la somma complessiva dei due servizi deve raggiungere almeno la percentuale minima richiesta per ogni categoria e ID di lavori. (V.02: € 819.792,47 - S.03: € 1.609.398,11 - S.06 € 5.530.852,20 € - IA.04 € 306.731,85).

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più sei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Per i concorrenti stabiliti in altri paesi dell'Unione Europea, i servizi relativi alle "categorie/Id Opere" di lavori indicate sono da intendersi quelli equivalenti a quanto indicato nel presente Disciplinare in base alla normativa vigente dei rispettivi paesi di appartenenza

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei previsti dal richiamato comma 1, lettera f), in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al paragrafo **6.1 lettera a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al **paragrafo 6.1 lett. b)** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al precedente **paragrafo 6.1 lett. c)** relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è incaricato dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito di cui al **punto 6.1 lettera d)** relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza (CSE e 2 collaboratori obbligatori abilitati ai sensi dell'art.98 del D.Lgs.81/2008).

Il requisito di cui al **punto 6.1 lettera e)** relativo all'adozione della metodologia BIM è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro svolge l'incarico di "BIM coordinator".

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al **fatturato globale** di cui al **paragrafo 6.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dalla rete/GEIE nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico professionale

Il requisito relativo ai "**servizi di punta**" di cui al **paragrafo 6.3 lett. a)** richiesti in relazione alla prestazione di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e/o Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETA' DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETA' DI INGEGNERIA

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al paragrafo 6.1 lettera a) devono essere

posseduti:

- per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 6.1 lettera b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lettera c), relativo all'iscrizione all'Albo, è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è incaricato dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lettera d) relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e dai n.2 collaboratori obbligatori.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lettera e) è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro svolge l'incarico di "BIM Coordinator".

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 1 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Qualora l'avvalimento riguardi requisiti tecnico-professionali fondati su titoli, abilitazioni o competenze personali (*cd. avvalimento professionale*), il servizio in conformità a quanto previsto dall'articolo 104, comma 3 e comma 8, deve essere eseguito direttamente dall'impresa ausiliaria.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'ausiliario, non dimostri, allegando a supporto idonea documentazione, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i **requisiti di ordine generale** di cui al paragrafo 5 e i **requisiti di idoneità professionale** di cui al paragrafo 6.1 lettera a) e lettera b).

Le dichiarazioni dell'ausiliario sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità ed è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell'impresa ausiliaria.

AVVALIMENTO FINALIZZATO AD ACQUISIRE UN REQUISITO DI PARTECIPAZIONE

Per quanto riguarda i **requisiti** rappresentati dai **titoli di studio e professionali richiesti al paragrafo 6.1** relativo alla sezione "COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO", **i requisiti richiesti al paragrafo 6.1 lettere c), d) ed e)**, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi prendono parte al medesimo "Gruppo di Lavoro" ed eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Nel caso in cui oggetto dell'avvalimento sia il requisito di cui precedente **paragrafo 6.2 lettera a) "Fatturato globale"**, integrando un'ipotesi di **"avvalimento di garanzia"**, l'Ausiliaria deve impegnarsi esplicitamente, dichiarandolo nel contratto, a prestare la propria solidità patrimoniale ed economica, garantendo in questo modo la solidità finanziaria dell'appalto.

Nel caso in cui oggetto dell'avvalimento sia il requisito di cui al precedente **paragrafo 6.3 lettera a) "Avvenuto espletamento**, negli ultimi 10 (dieci) anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando della presente gara, **di n.2 (due) "servizi di punta"**, con le caratteristiche dettagliate nel medesimo paragrafo 6.3 lettera a), vi è l'obbligo per l'Ausiliaria di far parte del "Gruppo di lavoro", assumendo un concreto ed effettivo ruolo esecutivo nello svolgimento dei servizi prestati in avvalimento.

Nel caso di avvalimento dei requisiti di partecipazione:

- la mancata precisazione nel contratto di avvalimento di quanto sopra o l'inserimento di formule generiche di impegno saranno causa di nullità del contratto e di esclusione dalla gara;
- l'ausiliaria deve rendere la Dichiarazione di impegno prevista nella **Sezione A) del Modulo Allegato 5) "Dichiarazione impresa ausiliaria"** da inserire nella documentazione amministrativa;
- **il contratto di avvalimento va inserito nella documentazione amministrativa.**

AVVALIMENTO FINALIZZATO A MIGLIORARE L'OFFERTA DEL CONCORRENTE (AVVALIMENTO PREMIALE)

Nel caso di **avvalimento premiale** l'ausiliario dovrà indicare nel contratto di avvalimento quali requisiti finalizzati a migliorare l'offerta del concorrente intende fornire, dettagliando le dotazioni tecniche e le risorse strumentali e umane che verranno messe a disposizione per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento premiale:

- l'ausiliaria deve rendere la Dichiarazione di impegno prevista nella **Sezione B) del Modulo Allegato 5) "Dichiarazione impresa ausiliaria"** da inserire nella documentazione amministrativa;
- **il contratto di avvalimento va inserito nella documentazione facente parte dell'Offerta Tecnica;**
- la sua mancata produzione o la sua formulazione generica comporteranno esclusivamente la mancata attribuzione dei punteggi previsti per i corrispondenti elementi di valutazione dell'offerta.

NB) Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento, sia per acquisire un requisito di partecipazione sia per migliorare l'offerta:

- l'ausiliaria deve rendere la Dichiarazione di impegno prevista nella **Sezione C) del Modulo Allegato 5) "Dichiarazione impresa ausiliaria"** da inserire nella documentazione amministrativa;
- **devono essere prodotti DUE SEPARATI CONTRATTI DI AVVALIMENTO**, da allegare rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'ausiliario, non dimostri, allegando a supporto idonea documentazione, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 4 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti previsti al paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- d) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse riferite a requisiti (*requisiti di partecipazione e/o premiali*) oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente deve allegare alla documentazione amministrativa:

- **DICHIARAZIONE** resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria, attraverso la compilazione del Modulo (**Allegato n. 5) "Dichiarazione Impresa Ausiliaria"**, con cui la stessa:
 - ✓ compila la **Sezione A)** in caso di Avvalimento finalizzato a far acquisire requisiti di partecipazione;
 - compila la **Sezione B)** in caso di Avvalimento premiale finalizzato a migliorare l'offerta del concorrente;
 - compila la **Sezione C)** in caso di Avvalimento finalizzato sia a far acquisire requisiti di partecipazione sia a migliorare l'offerta del concorrente;
 - ✓ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
 - ✓ dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del D.Lgs. n. 36/2023
 - ✓ dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 per servizi e forniture

- ✓ dichiara di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- ✓ **(solo in caso di avvalimento premiale)** dichiara di non partecipare alla procedura di appalto in forma singola o associata conformemente a quanto disposto dall'art.104, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023
- ✓ compila la **“Sezione D riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023”** presente in calce al Modulo
- **D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” – Request (Allegato n. 2)**, da presentarsi distintamente anche per l'**impresa ausiliaria**, sottoscritto digitalmente dalla stessa, compilato con riferimento alle seguenti parti del documento:
 - **Parte II “Informazioni sull'operatore economico”:**
 - **Sezione A “Informazioni sull'operatore economico”**
 - **Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”;**
 - **Parte III “Motivi di Esclusione”** - Tutte le sezioni;
 - **Parte IV “Criteri di selezione”**
 - **Sezione A “Idoneità”:**
 - Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - **Parte VI “Dichiarazioni finali”**
- ad integrazione del DGUE Modulo **Allegato 6) “Dichiarazione Titolare effettivo”** *(ove necessario)*

L'**Allegato 2)**, l'**Allegato 5)** e l'**Allegato n. 6)** devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria.

NB) Il concorrente deve inoltre allegare:

- **IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO** che deve essere inserito:
- nella Documentazione amministrativa, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
- nell'Offerta tecnica, nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta.

o in alternativa

- **DUE DISTINTI CONTRATTI DI AVVALIMENTO** nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento sia per acquisire un requisito di partecipazione, sia per migliorare l'offerta, da allegare rispettivamente:
 - nella Documentazione amministrativa (contratto di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione);
 - nell'Offerta tecnica (contratto di avvalimento premiale finalizzato a migliorare l'offerta)

Il/i contratto/i di avvalimento deve/devono essere nativo/i digitale/i e firmato/i digitalmente dai legali rappresentanti o altre persone dotate dei poteri di firma del concorrente e dell'impresa ausiliaria

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Come disposto dall'art. 104, c.12 del D.lgs. 36/2023, nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta (**avvalimento premiale**), non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Seggio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al *paragrafo 2.3*), al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, **entro 10 (dieci) giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di **10 (dieci) giorni**, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 104 del D.Lgs. n.36/2023:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (*art.104, comma 7*);
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione (*art.104, comma 8*);
- la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il RUP accerta in corso di esecuzione del servizio che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. (*art.104, comma 9*);
- la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (*art.104, comma 9*).

8. SUBAPPALTO

In ragione della tipologia e complessità dell'opera, con l'obiettivo di preservare il personale che opera in cantiere dal rischio di infortuni/incidenti sul lavoro, si ritiene necessario garantire l'integrità del servizio intellettuale proposto in sede di gara in capo al medesimo gruppo di lavoro. Pertanto, NON si potrà ricorrere all'istituto del subappalto di cui all'art. 119 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii

Parimenti NON è ammesso il subappalto per le attività svolte dagli ulteriori collaboratori (ulteriori

rispetto al numero minimo indicato al precedente art.6.1) facenti parte del “gruppo di lavoro” indicati in sede di offerta tecnica.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Costituisce requisito necessario per la partecipazione alla gara l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, ove applicabili.

La stazione appaltante verifica, con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, l'attendibilità degli impegni assunti da parte dell'aggiudicatario,

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 4.704,53** costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte. resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e da un altro legittimato ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto BPER BANCA S.P.A. – Agenzia di Mantova, Corso Vittorio Emanuele n. 154 - depositi cauzionali - IBAN IT 92U0538711502000049437111 intestato alla Provincia di Mantova.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie: seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle

assicurazioni: e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>

La stazione appaltante accede agli stessi siti per le verifiche di competenza.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente; indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

Al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l'indirizzo Internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui la stazione appaltante invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo Internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma1 lettere a) e g) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **90 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, c. 8 del D.Lgs. 36/2023, l'importo della garanzia provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto:

- a) del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) ed f) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione;
- b) del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lettera a).
- c) del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a), b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente;
- d) non si applicano le ulteriori riduzioni di cui all'art.106 comma 8 quarto capoverso (es: per possesso certificazioni o marchi individuati dall'allegato II.13 al D.Lgs. 36/2023, etc..)

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente articolo l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 117, c.3 del D.Lgs. 36/2023, le riduzioni previste dall'art. 106, c.8 del citato decreto si applicano anche alla garanzia definitiva.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta non è prevista alcuna visita dei luoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 18,00 (Euro diciotto/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

L'Autorità, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema [pagoPA](#), il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid).

L'operatore economico potrà procedere al versamento del contributo in favore dell'Autorità accedendo al nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG).

Il servizio, nello specifico, permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- **"Pagamento on line"** mediante il nuovo [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.](#), scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- **"Pagamento mediante avviso"** utilizzando:
 - le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica ecc...;
 - IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.](#), a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

A tal fine l'operatore economico per poter eseguire il pagamento dovrà:

- essere registrato come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione [Registrazione e Profilazione Utenti](#);
- richiedere il profilo di "contribuente" associato al soggetto rappresentato "operatore economico" dalla [pagina di creazione profili](#);
- [accedere al servizio](#).

L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del pagamento effettuato.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta l'Ente concedente accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE.

Il pagamento è verificato prima dell'avvio della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire

entro e non oltre le ore 16.00 del 09 SETTEMBRE 2026

a pena di irricevibilità. La Piattaforma **SINTEL** non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 Mbyte per singolo file.

La PAD accetta esclusivamente file con i seguenti formati PDF, Excel, Word, PPT, e formati immagini come PNG JPG ecc...

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1) di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica**
- C – **Offerta economica**

Si precisa che l'offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “**Invia offerta**”.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e

chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Codice, per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche e delle offerte economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

N.B.)

Come precisato nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel” – (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- Il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC qualora non effettuato entro la scadenza

del termine di presentazione delle offerte;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, anche premiale o misto, delle dichiarazioni di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- qualora dovuta, il non corretto ammontare della garanzia provvisoria, purché la stessa risulti avere data certa antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- qualora dovuta, l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del RT costituendo;
- qualora dovuta, l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la mancata espressa dichiarazione di subappalto necessario ad un professionista in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6.1.1 lettera e) in materia di "BIM coordinator";
- qualora dovuta, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Restano salvi i casi, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale che - non riguardando un requisito necessario ai fini della partecipazione - non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso guidato “**Invia offerta**” della Piattaforma Sintel, l’operatore economico utilizza gli appositi campi, per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) **Allegato 1)** - Domanda di partecipazione
- 2) **Allegato 2)** – DGUE “Request”
- 3) **Allegato 3.a)** - Dichiarazioni operatore economico singolo
- 4) **Allegato 3.b)** - Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei - Consorzi ordinari - Geie
- 5) **Allegato 4)** - Dichiarazioni Integrative
- 6) **Allegato 5)** - Dichiarazioni impresa ausiliaria (*solo in caso di avalimento*)
- 7) **Allegato 6)** - Dichiarazione “titolare effettivo” (*solo per società, prestatori di servizi, consorzi stabili*)
- 8) **GARANZIA PROVVISORIA** unitamente ad eventuale copia scansionata della certificazione di cui all’art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione
- 9) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del **CONTRIBUTO** all’ANAC
- 10) documentazione in caso di avalimento di cui al punto 7;
- 11) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5
- 12) eventuale procura

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta, **in bollo da € 16,00***, secondo il modello di cui all’**Allegato 1 “Domanda di partecipazione”**.

In conformità a quanto previsto dall’articolo 13 della legge 132/2025 nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell’elaborazione dell’offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, specificando in caso di dichiarazione positiva di quale tipologia ed **assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale**, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e garantendo che l’uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell’appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell’esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l’osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di **RTI, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE**, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante (*mandataria/mandante; capofila/consorziata*) con l’indicazione delle parti/percentuali di esecuzione della prestazione degli operatori economici associati.

In caso di **consorzio stabile** di cui all’articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, il consorzio indica il

consorziato per il quale concorre alla gara.

Il concorrente dichiara:

- di aver preso visione dei luoghi;
- che la cauzione è stata costituita nella forma di *cauzione o fideiussione*;
- di beneficiare di eventuali riduzioni della garanzia a corredo dell’offerta ai sensi dell’articolo 106, comma 8 del Codice;
- di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell’Autorità ai sensi dell’articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a pena di inammissibilità della domanda;
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel Disciplinare di gara;
- allega la ricevuta di pagamento elettronico dell’imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il numero seriale della marca da bollo producendo copia del contrassegno in formato.pdf. Assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;
- *(eventuale)* di aver adottato misure di self cleaning e di allegare la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate; *in alternativa* di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell’aggiudicazione;
- *(eventuale)* di essere stato sottoposto a concordato preventivo con continuità aziendale;
- *(eventuale)* di essere stato sottoposto a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- accetta i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto previsti al paragrafo 9) del presente Disciplinare di gara ai sensi dell’articolo 113, comma 2 del codice, in caso di aggiudicazione;
(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)
- di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e di comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;
- di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

Modalità di sottoscrizione della domanda

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo:

- dal professionista che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante della società o del consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla

mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 -quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 -quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla Domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

***Marca da Bollo**

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Si considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Per partecipare alla presente procedura di gara, gli operatori economici sono tenuti a presentare il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO” (DGUE), di cui ***all'Allegato 2***, in conformità al Comunicato prot. 6212 del 30 giugno 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale sono state fornite indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nonché in conformità al Comunicato del 31 luglio 2021 con il quale l'Agid ha provveduto all'aggiornamento della “Tassonomia di riferimento dei criteri” che correda le Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT” nonché i relativi allegati.

L'allegato 2 messo a disposizione dall'Ente concedente corrisponde al DGUE Request in formato xml, generato mediante il servizio di SINTEL

INDICAZIONI IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DEL DGUE

A seguito delle novità introdotte dalla digitalizzazione del ciclo di vita dell'affidamento, l'operatore economico, al fine di predisporre il DGUE, dovrà seguire la procedura sottoriportata.

Nello specifico l'operatore economico, una volta effettuato l'accesso con le proprie credenziali a SINTEL, dal Tab PROCEDURE, cliccando sul tasto “Compila DGUE” verrà indirizzato nella prima pagina del processo di Creazione dell'eDGUE Response.

Di seguito verrà visualizzato il tasto “Compila DGUE Response”, e sotto il tasto “Leggi Request/Response”, cliccando su “Leggi Request/Response” l'operatore economico avrà la possibilità di caricare per una visualizzazione a video il file Request.

Cliccando sul tasto “Compila DGUE Response” sarà chiesto all'operatore economico di caricare la eDGUE Request prodotta dall'Ente concedente in formato xml.

Per le modalità di compilazione si rinvia al Manuale “E-DGUE -CREAZIONE RESPONSE” di SINTEL.

Concluso l'iter di predisposizione del DGUE, **l'operatore economico dovrà caricare, in formato .pdf firmato digitalmente**, il file DGUE Response in SINTEL in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del citato art. 94 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al periodo precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98 comma 6 lett. e) per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'Ente concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'Ente concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 4) "Dichiarazioni integrative"** con le quali:

1. DICHIARA i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, secondo una delle seguenti modalità:

- compilando l'apposita Sezione dedicata in calce all'Allegato n. 4) "Dichiarazioni integrative"
- allegando apposito Elenco aggiuntivo, sottoscritto dal legale rappresentante e recante tutte le indicazioni richieste
- indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

2. (eventuale) DICHIARA di non partecipare a più di un consorzio stabile;

3. DICHIARA che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di *conflitto di interesse* ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del D.Lgs, n. 36/2023 e s.m.i., non diversamente risolvibile e SI IMPEGNA a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che possa insorgere durante la procedura di gara o, in caso di aggiudicazione, nella fase esecutiva del contratto;
4. DICHIARA di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione anche di fatto tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale

oppure

DICHIARA di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano nei propri confronti in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o comunque in una relazione di fatto significativa (collegamento) ma di avere formulato l'offerta autonomamente.

Modalità di Sottoscrizione:

Le dichiarazioni integrative vanno compilate e sottoscritte da ciascun concorrente. Sottoscrizione:

- In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti o Geie, sia costituiti che costituendi: da ogni impresa partecipante a tali forme associative;
- In caso di Consorzi stabili: dal Consorzio
- In caso di aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 15.1) del Disciplinare di gara

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione, resa mediante compilazione della Domanda di partecipazione, delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione, resa mediante compilazione della Domanda di partecipazione, delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione, resa mediante compilazione della Domanda di partecipazione, resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale).

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione, resa mediante compilazione della Domanda di partecipazione, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, resa mediante compilazione della Domanda di partecipazione, delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione, resa mediante compilazione della Domanda di partecipazione, delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione, resa mediante compilazione della Domanda di partecipazione, delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, resa mediante compilazione della Domanda di partecipazione, da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista:

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a. di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - b. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - c. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
(o, in alternativa)
 - c. di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
(o, in alternativa)
 - c. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

16. OFFERTA TECNICA

Al secondo step del percorso guidato ***"Invia offerta"*** l'operatore economico inserisce nell'apposito campo **"Busta tecnica"**, presente sulla piattaforma SINTEL, a pena di inammissibilità dell'offerta, la documentazione relativa all'offerta tecnica. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere, i seguenti documenti:

- a. **Max 6 (sei) SCHEDE DESCRITTIVE** come di seguito indicato e come meglio dettagliato al successivo paragrafo 18.1 del presente Disciplinare di gara:

Fino ad un massimo di n.3 schede relative al sub-criterio di valutazione **A.1. "Esperienza del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione facente parte del "gruppo di lavoro", relativa al servizio di CSE"**

Fino ad un massimo di n.2 schede relative al sub-criterio di valutazione **A.2 "Esperienza dei due collaboratori facenti parte del "gruppo di lavoro" relativa al servizio di CSE"**

Fino ad un massimo di n.1 scheda relativa al sub-criterio di valutazione **A.3 "Maturata esperienza del "BIM coordinator", facente parte del "gruppo di lavoro", nella digitalizzazione nel settore delle costruzioni"**.

Ogni Scheda Descrittiva può essere corredata da **max 3** elaborati grafici e **max 5** fotografie. Il tutto come **specificatamente dettagliato al successivo paragrafo 18.1.**

- b. **ELENCO** riassuntivo del “Gruppo di Lavoro” e **SCHEDE DESCRITTIVE** per ogni componente del “Gruppo di Lavoro” come di seguito indicato e come meglio dettagliato al successivo paragrafo 18.1 del presente Disciplinare di gara:

Fino ad un massimo di n.1 scheda per ogni componente del gruppo di lavoro (minimo 4 schede, ovvero 3 schede) relative al sub-criterio di valutazione ***B.1 “Proposta Migliorativa Tecnico-organizzativa relativa alla composizione del “Gruppo di Lavoro”***

- c. **RELAZIONE METODOLOGICA** come di seguito indicato e come meglio dettagliato al successivo paragrafo 18.1 del presente Disciplinare di gara:

Tale Relazione metodologica dovrà essere articolata in **2 SEZIONI** di cui:

1. **Sezione 1:** dedicata al criterio di valutazione ***B.2 “Tecniche e Metodologie con cui verranno svolte le prestazioni inerenti il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione”***
2. **Sezione 2:** dedicata al criterio di valutazione ***B.3. “Presenza in cantiere e reperibilità”***.

La Relazione Metodologica:

- non deve superare **10 (dieci) pagine** formato **UNI A4**;
- deve essere scritta in carattere **Arial 11**, non compresso, con interlinea 1,5;
- non sono computati nel numero delle max 10 pagine l'indice, le copertine, gli eventuali sommari;
- deve essere articolata nelle **2 Sezioni** sopra indicate;
- ogni Sezione dovrà recare come denominazione l'esatta indicazione del sub-criterio cui si riferisce (*ad. es: Sezione 1 – B.2. “Tecniche e Metodologie con cui verranno svolte le prestazioni inerenti il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione; Sezione 2 – B.3. “Presenza in cantiere e reperibilità”*)
- tutte le pagine devono avere una numerazione progressiva ed univoca.

- d. **RELAZIONE METODOLOGICA** relativa all’**“OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA DEL SERVIZIO”**, come di seguito indicato e come meglio dettagliato al successivo paragrafo 18.1 del presente Disciplinare di gara:

Tale Relazione metodologica dovrà essere dedicata al criterio di valutazione ***C.1) “Offerta di gestione informativa per il processo BIM”***.

La Relazione Metodologica relativa all’ **“offerta di gestione informativa del servizio”**:

- non deve superare **10 (dieci) pagine** formato **UNI A4**;
- deve essere scritta in carattere **Arial 11**, non compresso, con interlinea 1,5;
- non sono computati nel numero delle max 10 pagine l'indice, le copertine, gli eventuali sommari;

In caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione della proposta tecnico-organizzativa il concorrente è tenuto ad indicarne la tipologia assicurando, comunque, la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto della normativa vigente.

- e. **DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DELLE SEGUENTI CERTIFICAZIONI:**

- **CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ UNI EN ISO 9001:2015 (*Allegato 7*)** nella quale indicare il possesso della suddetta certificazione in corso di validità precisandone tutti gli elementi di identificazione (organismo che l’ha rilasciata, per quali attività è stata rilasciata, la data di rilascio e la data di scadenza ecc.)

In alternativa è possibile produrre COPIA DELLA SUDDETTA CERTIFICAZIONE.

La mancanza della dichiarazione o della produzione della copia della suddetta certificazione equivale a dichiarazione di mancato possesso della stessa e produce la non attribuzione del relativo punteggio.

- CERTIFICAZIONE **UNI 11337-7:2018 nel settore costruzioni (*Allegato 7*)** nella quale indicare il possesso della suddetta certificazione in corso di validità precisandone tutti gli elementi di identificazione (organismo che l'ha rilasciata, per quali attività è stata rilasciata, la data di rilascio e la data di scadenza, ecc.)

In alternativa è possibile produrre COPIA DELLA SUDDETTA CERTIFICAZIONE.

La mancanza della dichiarazione o della produzione della copia della suddetta certificazione equivale a dichiarazione di mancato possesso della stessa e produce la non attribuzione del relativo punteggio.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

f. (EVENTUALE in caso di avvalimento premiale o misto) - CONTRATTO DI AVVALIMENTO recante l'indicazione delle dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'operatore economico ausiliario, per tutta la durata dell'appalto, per migliorare l'offerta del concorrente. Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

g. (EVENTUALE) Inoltre, nel caso in cui i concorrenti intendano avanzare **richiesta di oscuramento di parti dell'offerta tecnica presentata**, in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, nella busta telematica "Offerta Tecnica":

- dovrà essere inserita una **RELAZIONE** che indichi le parti da oscurare e fornisca le motivazioni a supporto della richiesta
- potranno essere allegate alla Relazione **COPIE DEI DOCUMENTI** presentati in sede di offerta tecnica con le parti già oscurate.

L'Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Tutta la documentazione facente parte dell'Offerta Tecnica deve essere formulata prendendo in considerazione gli elementi di valutazione indicati al successivo *paragrafo 18.1) "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica"*, rispettando le indicazioni in esso fornite ai fini della sua compilazione.

NB)

- **Ogni file** contenente la documentazione costituente l'offerta tecnica sopra indicata **deve essere sottoscritto digitalmente** e deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel disciplinare, nel rispetto del principio di equivalenza.
- L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
- Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1 del presente Disciplinare di gara.

- Qualora il concorrente intenda avanzare richiesta di oscuramento di parti dell'offerta tecnica presentata, resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
- Dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica.
- L'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara.
- L'Offerta Tecnica non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della stazione appaltante.
- La chiarezza e la sinteticità della documentazione, svolta correttamente sia nella forma che nella sostanza secondo le indicazioni sopra riportate, contribuiranno alla positiva valutazione complessiva dell'offerta.

Si invitano pertanto i concorrenti ad attenersi puntualmente alle indicazioni sopra riportate e soprattutto a rispettare il numero di pagine indicato.

17. OFFERTA ECONOMICA

Al **secondo step** del percorso guidato **“Invia offerta”**, l'operatore economico inserisce l'Offerta Economica sulla Piattaforma SINTEL.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, quanto segue:

indicare a Sistema, nell'apposito campo **“Offerta Economica”** presente sulla piattaforma Sintel, la propria **OFFERTA ECONOMICA**, consistente nell'indicazione in cifre del **RIBASSO PERCENTUALE UNICO**, offerto sull'importo complessivo, soggetto a ribasso, pari ad **€ 82.329,21** (corrispondente al 35% dell'importo a base di gara esclusi IVA, oneri assistenziali e previdenziali), risultante dalla sommatoria di **€ 70.358,56** per compensi (compreso importo integrativo BIM) ed **€ 11.970,65** per spese ed oneri accessori.

Il ribasso offerto si intende al netto di cassa previdenziale, Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Nella formulazione dell'offerta economica il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli oneri previsti dal Capitolato.

Al **terzo step** del percorso guidato **“Invia offerta”**, la piattaforma Sintel genera automaticamente il **“Documento d'offerta”** in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. Tale Documento dovrà essere scaricato dall'operatore economico sul proprio terminale e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da altra persona dotata dei poteri di firma.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, **effettuare l'upload in Sintel del “Documento d'offerta”** debitamente firmato digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) secondo le modalità illustrate nella seguente Tabella.

Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del “Documento d'offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 3 del percorso **“Invia offerta”** in

Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
• Forma singola	• Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma)
• R.T.I. costituendo • Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 65, c. 2, lett. f), D.Lgs. 36/2023)	• Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio.
• R.T.I. costituito • Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 65, c. 2, lett. f), D.Lgs. 36/2023)	• Allegare un unico documento, con la firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) della mandataria del raggruppamento o del consorzio.
• Consorzio (art. 65, c. 2, lett. b), c) e d), D.Lgs. 36/2023)	• Allegare un unico documento, con la firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.
• Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete	• Allegare il documento con firma digitale del/i legale/i rappresentante/i (o persona/e munita/e di comprovati poteri di firma) secondo le indicazioni contenute al paragrafo 15.3)

Al quarto step del percorso guidato **“Invia offerta”** l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto **“Invia offerta”**. Al momento della ricezione dell'offerta Sintel invia al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare la documentazione prodotta nonché il valore dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d'offerta”.

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa ed economica).

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	punteggio massimo
Offerta Tecnica	80
Offerta Economica	20

totale	100
--------	-----

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

	criteri di valutazione	punti max		sub-criteri di valutazione	punti D max	punti T max
A	A Professionalità e adeguatezza dell'offerta	40	A.1	Esperienza del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, facente parte del "gruppo di lavoro", relativa al servizio di CSE	24	
			A.2	Esperienza dei due collaboratori facenti parte del "gruppo di lavoro" relativa al servizio di CSE	12	
			A.3	Maturata esperienza del "BIM coordinator", facente parte del "gruppo di lavoro", nella digitalizzazione nel settore delle costruzioni.	4	
B	B Caratteristiche Metodologiche dell'offerta	35	B.1	Proposta Migliorativa Tecnico-organizzativa relativa alla composizione del "Gruppo di Lavoro"	12	
			B.2	Tecniche e Metodologie con cui verranno svolte le prestazioni inerenti il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	11	
			B.3	Presenza in cantiere e reperibilità	10	
			B.4	Possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015		2
C	C Caratteristiche	5	C.1	Offerta di gestione informativa per il processo BIM	3	

	dell'offerta di gestione informativa		C.2	Possesso della Certificazione UNI 11337-7:2018 nel settore costruzioni		2
	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	80			76	4

A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA	Max punti 40
----------	---	---------------------

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica capacità, professionalità e affidabilità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha espletato servizi tecnici che, sul piano funzionale, presentano una maggiore coerenza con gli obiettivi che persegue la Stazione Appaltante con l'affidamento in oggetto.

In considerazione delle caratteristiche del servizio da affidare, verranno valutati, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per il presente parametro, i soli servizi tecnici di coordinamento della sicurezza; ciò al fine di individuare operatori economici effettivamente qualificati per svolgere le attività oggetto dell'affidamento non ritenute equiparabili agli altri servizi di architettura e ingegneria in quanto richiedenti il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. Altresì, verrà valutato l'utilizzo della metodologia BIM e la gestione informativa delle opere nell'ambito della fase esecutiva.

In particolare, verranno valutati i seguenti **SUB-CRITERI**:

⇒ **A.1)**

Esperienza del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione facente parte del "gruppo di lavoro", relativa al servizio di CSE

Max punti 24

A fini della dimostrazione del presente elemento di valutazione, i concorrenti potranno presentare sino ad un massimo di 3 (tre) servizi di affidamento congiunto del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE) o servizi di solo affidamento del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), svolti dal professionista che nell'appalto in oggetto assumerà il ruolo di (CSE), relativi ad interventi ritenuti maggiormente affini, per caratteristiche e importi, a quello oggetto del presente appalto.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la Commissione valuterà l'esperienza acquisita, apprezzando e valorizzando maggiormente gli interventi affini a quelli oggetto di affidamento e che abbiano caratteristiche di elevata complessità dal punto di vista della sicurezza sui cantieri.

In particolare ai fini della valutazione, a titolo meramente indicativo, verranno considerati i seguenti aspetti: valore economico, tipologia costruttiva, destinazione funzionale, tipo di committenza (pubblica/privata), assenza di infortuni, insussistenza di sanzioni elevate dalle autorità preposte ai controlli, ed ogni altro aspetto ritenuto apprezzabile e congruente dalla Commissione giudicatrice.

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nelle **SCHEDE DESCRITTIVE (max 3)** di cui al precedente paragrafo 16.

⇒ **A.2)**

Esperienza dei due collaboratori facenti parte del "gruppo di lavoro" relativa al servizio di CSE

Max punti 12

A fini della dimostrazione del presente elemento di valutazione, i concorrenti potranno presentare sino ad un max di 2 (due) servizi di affidamento congiunto del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE) o servizi di solo affidamento del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), svolti dai due professionisti appartenenti obbligatoriamente al “Gruppo di lavoro” (in possesso dei requisiti di cui all’art.98 del D.Lgs.81/2008), uno per ogni professionista componente del gruppo, relativi ad interventi ritenuti maggiormente affini per caratteristiche e importi a quello oggetto del presente appalto.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, la Commissione valuterà l’esperienza acquisita, apprezzando e valorizzando maggiormente gli interventi affini a quelli oggetto di affidamento e che abbiano caratteristiche di elevata complessità dal punto di vista della sicurezza sui cantieri.

In particolare ai fini della valutazione, a titolo meramente indicativo, verranno considerati i seguenti aspetti: valore economico, tipologia costruttiva, destinazione funzionale, tipo di committenza (pubblica/privata), assenza di infortuni, insussistenza di sanzioni elevate dalle autorità preposte ai controlli, ed ogni altro aspetto ritenuto apprezzabile e congruente dalla Commissione giudicatrice.

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nelle **SCHEDE DESCRITTIVE (max 2)** di cui al precedente paragrafo 16.

⇒ A.3)

Maturata esperienza del "BIM coordinator", facente parte del "gruppo di lavoro", nella digitalizzazione nel settore delle costruzioni.

Max punti 4

A fini della dimostrazione del presente elemento di valutazione è richiesta la presentazione di n. 1 (*uno*) servizio eseguito dal soggetto che assumerà il ruolo di "BIM coordinator", la cui presenza è obbligatoria all’interno del “Gruppo di lavoro”, svolto mediante l’utilizzo della metodologia BIM e la gestione informativa delle opere. Tale servizio deve essere diverso e aggiuntivo rispetto al servizio indicato per la dimostrazione del requisito speciale di partecipazione di cui al paragrafo 6.1 lettera e).

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, la Commissione valuterà l’esperienza acquisita, apprezzando e valorizzando l’utilizzo della metodologia BIM e la gestione informativa delle opere, con particolare riguardo alle fasi di esecuzione, segnatamente ai servizi di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.

In particolare ai fini della valutazione, a titolo meramente indicativo, verranno considerati i seguenti aspetti: valore economico, tipologia costruttiva, destinazione funzionale, tipo di committenza (pubblica/privata) ed ogni altro aspetto ritenuto apprezzabile e congruente dalla Commissione giudicatrice.

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nella **SCHEDE DESCRITTIVA (max 1)** di cui al precedente paragrafo 16.

NB)

Con riferimento ai suddetti ***SUB-Criteri A.1, A.2 e A.3***, il concorrente dovrà compilare **UNA SCHEDE DESCRITTIVA**, sino ad un massimo di **complessive 6 (sei) SCHEDE DESCRITTIVE**, una per ogni servizio, indicando le informazioni che ritiene utili ai fini della valutazione.

Ogni **SCHEDA DESCRITTIVA** dovrà recare come denominazione l'esatta indicazione del Sub-criterio cui si riferisce (ad es: A.1. *"Esperienza del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione facente parte del "gruppo di lavoro", relativa al servizio di CSE"*) e dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- generalità complete; titoli professionali; estremi iscrizione al relativo Albo Professionale; estremi abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.; posizione rivestita nella struttura dell'offerente (titolare, professionista associato, socio, amministratore, dipendente, ecc.) del professionista che ha svolto il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e esecuzione (CSE) o che ha svolto solo il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE);
- generalità complete; titoli professionali; estremi iscrizione al relativo Albo Professionale; estremi abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.; posizione rivestita nella struttura dell'offerente (titolare, professionista associato, socio, amministratore, dipendente, ecc.) dei 2 collaboratori obbligatori che hanno svolto il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e esecuzione (CSE) o che hanno svolto solo il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE);
- generalità complete; titoli professionali; estremi eventuale iscrizione al relativo Albo Professionale; formazione specifica in materia di BIM; posizione rivestita nella struttura dell'offerente (titolare, professionista associato, socio, amministratore, dipendente, ecc.) del professionista che ha svolto il ruolo di "BIM coordinator" con particolare riguardo alle fasi di esecuzione, segnatamente ai servizi di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, precisando:
- committente (pubblico o privato);
- oggetto e descrizione sintetica del servizio;
- importo e tipologia dei lavori cui si riferisce il servizio;
- data di affidamento e durata del servizio;
- *(per il CSE e collaboratori obbligatori)* assenza di infortuni nell'ambito del cantiere per il quale è stato eseguito il servizio di CSE;
- *(per il CSE e collaboratori obbligatori)*, insussistenza di sanzioni nell'ambito del cantiere per il quale è stato eseguito il servizio di CSE, elevate dalle autorità preposte ai controlli (Es: ASL, ASST, Ispettorato del Lavoro, etc.);
- altre indicazioni che il concorrente ritiene utile fornire per meglio evidenziare la rispondenza e affinità dei servizi prestati con quello oggetto del presente appalto (ad es: con riferimento al servizio di CSP e/o CSE e/o di gestione informativa della commessa, indicare particolari lavorazioni o particolari problematiche di cantiere o relative alla gestione informativa del tutto simili a quelle previste per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del ponte).

Ognuna delle Schede Descrittive:

- non deve superare **3 (tre)** pagine formato **UNI A4**;
- deve essere scritta in carattere **Arial 11**, non compresso, con interlinea **1,5**;
- deve essere articolata rispettando i punti sopra indicati, al fine di consentirne una omogenea leggibilità e valutazione;
- deve riportare con chiarezza le generalità e i titoli professionali che hanno svolto le attività il ruolo che gli stessi svolgeranno all'interno del "Gruppo di Lavoro" (se CSE o se collaboratore del CSE o se "BIM coordinator");
- può essere corredata da **max 3 elaborati grafici** e **max 5 fotografie**.

Si precisa che nell'ambito dei max 40 punti attribuiti al presente elemento di valutazione A) – "Professionalità e adeguatezza dell'offerta":

- al **sub-criterio A.1)** relativo ai servizi svolti dal professionista che assumerà il ruolo di (CSE), potrà essere attribuito un punteggio **max di 24 (venticinque) punti**, suddivisi in **max 8 (otto) punti per ogni servizio**;
- al **sub-criterio A.2)** relativo ai servizi svolti dai 2 professionisti, abilitati ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 81/2008 e.s.m.i., la cui presenza è obbligatoria all'interno del "Gruppo di lavoro, verrà attribuito un punteggio **max di 12 (dodici) punti**, suddivisi in **max 6 (sei) punti per ogni servizio**;
- al **sub-criterio A.3)** relativo al servizio svolto dal professionista che assume il ruolo di "BIM coordinator", la cui presenza è obbligatoria all'interno del "Gruppo di lavoro, verrà attribuito un punteggio **max di 4 (quattro) punti**. Tale servizio deve essere diverso e aggiuntivo al servizio indicato per la dimostrazione del requisito speciale di partecipazione di cui al paragrafo 6.1 lettera e). In caso di indicazione del medesimo servizio indicato ai fini della dimostrazione del rispettivo requisito di partecipazione, non verrà attribuito alcun punteggio per il sub-criterio di cui trattasi.

B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA	Max punti 35
----------	---	---------------------

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo più preciso, convincente ed esaustivo le modalità di esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.

In particolare, verranno valutati i seguenti **SUB-CRITERI**:

⇒ **B.1)**

Proposta Migliorativa Tecnico-organizzativa relativa alla composizione del "Gruppo di Lavoro"

Max punti 12

I concorrenti dovranno indicare la composizione del "Gruppo di lavoro" dedicato all'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto tenendo presente che lo stesso deve prevedere **come minimo** la presenza **dei quattro professionisti che ne devono far parte obbligatoriamente** (ovvero **3 professionisti nei casi disciplinati al paragrafo "COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO"**).

Il concorrente dovrà illustrare la composizione e l'articolazione del gruppo di lavoro dedicato al servizio, prendendo in considerazione i ruoli e le responsabilità assegnati e le competenze richieste.

Nello specifico dovranno essere indicate le risorse impiegate in maniera stabile e continuativa alla commessa, le relative qualifiche, le specializzazioni e le mansioni.

Verranno, in particolare, valutati sia il numero dei componenti il gruppo di lavoro che verrà dedicato alla presente commessa, sia le professionalità presenti.

I concorrenti dovranno pertanto produrre:

- un **ELENCO riassuntivo del "Gruppo di Lavoro" dedicato**, in cui devono essere riportati il numero ed i nominativi dei professionisti che ne faranno parte, con l'indicazione sommaria del ruolo che svolgeranno all'interno del Gruppo (*CSE e collaboratori del CSE*). Nel medesimo Elenco dovrà, inoltre, essere indicato il nominativo del "BIM coordinator".
- una **SCHEDA DESCRITTIVA per ogni componente del "Gruppo di Lavoro" indicato nell'Elenco sopra citato** che dovrà riportare le seguenti informazioni:

- ✓ generalità complete; titoli di studio e professionali; estremi conseguimento abilitazione alla professione ed eventuale iscrizione al relativo Albo Professionale; estremi abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.; esperienza in materia di gestione informativa delle commesse;
- ✓ posizione rivestita nella struttura dell'offerente (*titolare; professionista associato; socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; dipendente, collaboratore con contratto di collaborazione su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, professionisti legati al concorrente in virtù di un rapporto di consulenza occasionalmente stabilito ad hoc per l'appalto in questione prima della presentazione dell'offerta e per tutta la durata della prestazione*);
- ✓ in caso di Raggruppamento Temporaneo indicare se il professionista partecipa in qualità di mandataria/mandante;
- ✓ indicazione del ruolo e descrizione delle attività che svolgerà all'interno del "Gruppo di lavoro";
- ✓ indicazione sommaria precedenti esperienze professionali ritenute significative e rilevanti in relazione all'oggetto della presente gara ed agli specifici compiti che verranno svolti nel "Gruppo di lavoro".

A corredo di tali Schede descrittive non è prevista la presentazione di fotografie ed elaborati grafici.

La Scheda Descrittiva da redigere per ogni componente del "Gruppo di Lavoro":

- non deve superare 2 (*due*) **pagine** formato **UNI A4**;
- deve essere scritta in carattere **Arial 11**, non compresso, con interlinea 1,5;
- deve contenere tutte le informazioni indicate in precedenza;
- deve descrivere sommariamente le precedenti esperienze professionali ritenute significative.

⇒ **B.2)**

Tecniche e Metodologie con cui verranno svolte le prestazioni inerenti il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

Max punti 11

I concorrenti dovranno illustrare le modalità di svolgimento dell'incarico, specificando tecniche e metodologie, in riferimento alla peculiarità dell'intervento oggetto dell'affidamento. In particolare, dovranno descrivere le modalità operative di controllo e monitoraggio del cantiere che intendono adottare, ai fini di una gestione efficace delle misure di prevenzione e protezione legate ai rischi associati alle lavorazioni; le modalità di una tempestiva risoluzione delle interferenze, e di una ottimizzazione, in termini di tempo, delle comunicazioni con i vari interlocutori.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la Commissione valuterà positivamente le proposte che risulteranno chiare, complete ed esaustive in termini di metodologia illustrata. Sarà inoltre valutato positivamente l'utilizzo di metodologie e strumentazioni elettroniche per la condivisione e archiviazione della documentazione prodotta in fase di esecuzione dell'incarico.

Con riferimento al presente sub-criterio di valutazione **B.2)** i concorrenti dovranno produrre una **RELAZIONE METODOLOGICA** con la quale illustrare le proprie proposte sviluppate secondo quanto sopra specificato.

Tale Relazione metodologica dovrà essere articolata in **2 SEZIONI** di cui la prima dedicata al presente sub-criterio di valutazione **B.2** e la seconda al successivo sub-criterio di valutazione **B.3** "*Presenza in cantiere e reperibilità*".

La Relazione Metodologica:

- non deve superare **10 (dieci) pagine** formato **UNI A4**;

- deve essere scritta in carattere **Arial 11**, non compresso, con interlinea 1,5;
- non sono computati nel numero delle max 10 pagine l'indice, le copertine, gli eventuali sommari;
- deve essere articolata nelle **2 Sezioni** sopra indicate;
- ogni Sezione dovrà recare come denominazione l'esatta indicazione del sub-criterio cui si riferisce (ad. es: *Sezione 1 – B.2. “Tecniche e Metodologie con cui verranno svolte le prestazioni inerenti il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione; Sezione 2 – B.3. “Presenza in cantiere e reperibilità)*
- tutte le pagine devono avere una numerazione progressiva ed univoca.

⇒ **B.3)**

Presenza in cantiere e reperibilità

Max punti 10

I concorrenti dovranno illustrare le modalità per garantire alla stazione appaltante la presenza in cantiere con frequenza e modalità migliorative rispetto a quanto stabilito nel Capitolato, sia in termini di numero di sopralluoghi settimanali che in termini di reperibilità, il tutto ai fini di una gestione efficace delle misure di prevenzione e protezione legate ai rischi associati alle lavorazioni.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la Commissione valuterà positivamente le proposte che riterrà idonee a garantire una maggiore presenza in cantiere del CSE (sopralluoghi in numero maggiore dei n.2 minimi previsti nel Capitolato), nonché la documentata possibilità di raggiungere il cantiere in tempo inferiore a 4 ore in caso di urgenza.

Con riferimento al presente sub-criterio di valutazione *B.3)* i concorrenti dovranno sviluppare quanto sopra indicato all'interno della **RELAZIONE METODOLOGICA di cui al precedente** sub-criterio di valutazione *B.2)* ed in particolare **nella SEZIONE 2 della stessa**.

⇒ **B.4)**

Possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015

Punti 2

Con riferimento al sub-criterio *B.4)* “Possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015” verranno assegnati punti **2 (due)** qualora il concorrente ne sia in possesso.

Per l'assegnazione del punteggio in questione è sufficiente il possesso del suddetto sistema di qualità, risultante da idonea certificazione rilasciata da organismi accreditati o istituti indipendenti e in corso di validità; il possesso di ulteriori sistemi di qualità non rileva ai fini dell'attribuzione del presente punteggio.

Il possesso della Certificazione è comprovato tramite dichiarazione o produzione di copia del suddetto Certificato. La mancanza del sistema di qualità comporta la non attribuzione del punteggio previsto per il presente SUB-criterio.

Si precisa che:

- la certificazione di qualità deve essere posseduta alla data di presentazione dell'offerta;
- la certificazione deve essere in corso di validità e rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Il concorrente dovrà rendere la dichiarazione circa il possesso della certificazione utilizzando l'allegato modello di dichiarazione (**Allegato 7**), nonché allegare la certificazione posseduta in corso di validità.

C	CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA	Max punti 5
----------	---	--------------------

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo più preciso, convincente ed esaustivo la proposta di gestire il servizio di CSE con metodologia BIM.

In particolare, verranno valutati i seguenti **SUB-CRITERI**:

⇒ C.1)

Offerta di gestione informativa per il processo BIM

Max punti 3

I concorrenti dovranno presentare una proposta per la Gestione della Sicurezza con metodologia BIM, indicando gli strumenti e l'approccio utilizzato per la redazione e l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento al layout di cantiere e al contenuto informativo del modello secondo le modalità meglio riportate nella documentazione facente parte del progetto di servizio posto in gara e, in particolare all'elaborato denominato "BIM – Specifica Metodologica CSE", che costituisce l'atto propedeutico per la redazione delle offerte.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la Commissione valuterà positivamente la precisione, l'eshaustività e l'efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio, in rispondenza al documento "BIM – Specifica Metodologica CSE" messo a disposizione della Stazione Appaltante).

La proposta non dovrà discostarsi dalle indicazioni contenute nei documenti "BIM - Capitolato informativo" e "BIM - Piano di Gestione Informativa" facenti parte del progetto del servizio redatto dalla stazione appaltante.

Con riferimento al presente sub-criterio di valutazione C.1) i concorrenti dovranno produrre una **RELAZIONE METODOLOGICA** relativa all' "**OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA DEL SERVIZIO DI CSE**" con la quale illustrare le proprie proposte sviluppate secondo quanto sopra specificato.

La RELAZIONE METODOLOGICA relativa all' "offerta di gestione informativa del servizio":

- non deve superare **10 (dieci) pagine** formato **UNI A4**;
- deve essere scritta in carattere **Arial 11**, non compresso, con interlinea 1,5;
- non sono computati nel numero delle max 10 pagine l'indice, le copertine, gli eventuali sommari.

⇒ C.2)

Possesso della Certificazione UNI 11337-7:2018 nel settore costruzioni

Max punti 2

Con riferimento al sub-criterio C.2) "Possesso certificazione UNI 11337-7:2018" verranno assegnati punti **2 (due)** qualora il concorrente che riveste il ruolo di "BIM coordinator" all'interno del "gruppo di

lavoro” ne sia in possesso.

Per l’assegnazione del punteggio in questione è necessario che il possesso della suddetta certificazione sia in capo al professionista che riveste il ruolo di “BIM coordinator” all’interno del “gruppo di lavoro”.

Il possesso della Certificazione è comprovato tramite dichiarazione o produzione di copia del suddetto Certificato. La mancanza del certificato comporta la non attribuzione del punteggio previsto per il presente SUB-criterio.

In caso di RTP il punteggio previsto per tale sub-elemento verrà assegnato se la certificazione è posseduta dal professionista che riveste il ruolo di “BIM coordinator” all’interno del “gruppo di lavoro”.

Si precisa che:

- la certificazione deve essere posseduta alla data di presentazione dell’offerta;
- la certificazione deve essere in corso di validità e rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

Il concorrente dovrà rendere la dichiarazione circa il possesso della certificazione utilizzando l’allegato modello di dichiarazione (**Allegato 7**), nonché allegare la certificazione posseduta in corso di validità.

NB)

Si invitano i concorrenti a rispettare le indicazioni riportate al Paragrafo 16) “OFFERTA TECNICA” del presente Disciplinare di gara.

Con la presentazione dell’Offerta Tecnica, l’Operatore Economico dichiara di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni riportate nel Capitolato, nonché di quanto contenuto nel presente Disciplinare e negli altri documenti di gara e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e speciali inerenti il servizio oggetto di gara nella formulazione dell’Offerta Tecnica.

L’Offerta Tecnica non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico del Committente;
- contenere elementi proposti sotto condizione. Altresì si precisa che:
 - l’Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, nel presente Disciplinare e negli altri documenti di gara;
 - costituisce causa di esclusione la totale mancata presentazione in sede di gara dell’Offerta Tecnica;
 - la mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione relativa al SUB-CRITERIO di valutazione **B.4) “Possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015”**, con allegata copia della suddetta certificazione, non costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente la non attribuzione del relativo punteggio; parimenti la mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione relativa al SUB-CRITERIO di valutazione **C.2) “Possesso Certificazione UNI 11337-7:2018 nel settore costruzioni”**, in capo al “BIM coordinator”, con allegata copia della suddetta certificazione, non costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente la non attribuzione del relativo punteggio;
 - in caso di allegazione della/e certificazione/i richiesta/e, non accompagnata/e dalla presentazione del modello di dichiarazione di cui all’Allegato 7, si procederà, comunque, all’assegnazione del/i relativi punteggio/i;
 - qualora i singoli documenti che costituiranno l’Offerta Tecnica dovessero contenere la descrizione di aspetti richiesti non dal relativo criterio/sub-criterio di valutazione, bensì da

criteri/sub-criteri di valutazione diversi rispetto a quello cui si riferiscono, tali descrizioni verranno valutate una sola volta e con riferimento al pertinente criterio/sub-criterio di valutazione;

- la mancata trattazione, nell'ambito delle schede descrittive relative ai sub-criteri A.1, A.2 e A.3 e B.1, di uno o più criteri di valutazione non determinerà l'esclusione dalla gara ma soltanto la mancata attribuzione del punteggio/i relativo/i al criterio di valutazione mancante;
- la mancata trattazione, nell'ambito della Relazione Metodologica, di uno o più criteri di valutazione non determinerà l'esclusione dalla gara ma soltanto la mancata attribuzione del punteggio/i relativo/i al criterio di valutazione mancante.

È facoltà della Commissione, ove lo ritenga opportuno per operare al meglio la propria valutazione, richiedere ai concorrenti chiarimenti in merito ai contenuti della propria offerta tecnica nel caso in cui emergano elementi poco chiari o contraddittori. Tale facoltà non integra un'ipotesi di soccorso istruttorio in quanto i chiarimenti eventualmente forniti non potranno in alcun modo modificare i contenuti dell'offerta, ma soltanto chiarirne alcuni aspetti.

L'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara.

SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento ***pari a 32 PUNTI su 80*** (punteggio complessivo assegnato all'Offerta Tecnica).

L'individuazione della sopra indicata soglia di ammissibilità tecnica dell'offerta è diretta a verificare che, tutte le offerte tecniche raggiungano comunque uno standard qualitativo apprezzabile con riferimento alle effettive modalità di prestazione del servizio; aspetto che la Stazione Appaltante considera, in relazione alle caratteristiche delle prestazioni dedotte in appalto, particolarmente importante e qualificante.

Alla presente procedura **non** si applica la c.d. **“riparametrazione”** in quanto si ritiene preferibile che il punteggio dell'offerta tecnica corrisponda all'effettiva valutazione espressa dalla Commissione.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli ***elementi qualitativi*** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della Tabella di cui al paragrafo 18.1), (***criterio A “Professionalità e adeguatezza dell'offerta”; subcriterio A.1 “Esperienza del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, facente parte del “gruppo di lavoro”, relativa al CSE”; subcriterio A.2 “Esperienza dei due collaboratori facenti parte del “gruppo di lavoro” relativa al servizio di CSE”; subcriterio A.3 “Maturata esperienza del “BIM coordinator”, facente parte del “gruppo di lavoro”, nella digitalizzazione nel settore delle costruzioni”; criterio B “Caratteristiche Metodologiche dell'offerta”; subcriterio B.1 “Proposta Migliorativa Tecnico-organizzativa relativa alla composizione del “Gruppo di Lavoro”, subcriterio B.2 “Tecniche e Metodologie con cui verranno svolte le prestazioni inerenti il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione”; subcriterio B.3 “Presenza in cantiere e reperibilità”; criterio C “Caratteristiche dell'offerta di gestione informativa”; subcriterio C.1 “Offerta di gestione informativa per il processo BIM”*** è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:

- attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la seguente Tabella “Scala di Giudizi” in cui sono indicati i valori (minimi e massimi) dei coefficienti relativi ai diversi livelli di valutazione.

Tabella Scala di Giudizi

Giudizio	Valori	Criterio di giudizio
insufficiente	da 0,1 a 0,20	<i>Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte non adeguate in relazione al servizio oggetto di affidamento (ad es. in via indicativa: soluzioni inadeguate o non conformi a quanto previsto nel Capitolato o che siano formulate in maniera non comprensibile o contraddittoria)</i>
sufficiente	da 0,21 a 0,40	<i>Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte sufficienti in relazione al servizio oggetto di affidamento (ad es. in via indicativa: che non comportino alcun miglioramento o comunque proposte poco significative rispetto a quanto previsto come standard minimo prestazionale dal Capitolato)</i>
discreto	da 0,41 a 0,60	<i>Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica e vengano indicate soluzioni adeguate in relazione al servizio oggetto di affidamento, ma non particolarmente migliorative rispetto a quanto previsto dal Capitolato</i>
buono	da 0,61 a 0,80	<i>Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica e vengano indicate soluzioni che presentano caratteristiche e aspetti tali da migliorare lo svolgimento del servizio in maniera apprezzabile rispetto a quanto previsto nel Capitolato</i>
Ottimo	da 0,81 a 1	<i>Nel caso in cui venga formulata una proposta nella quale vengano indicati elementi di miglioramento che presentano caratteristiche e aspetti tali da garantire, rispetto a quanto previsto nel Capitolato, le soluzioni migliori per ottimizzare lo svolgimento del servizio</i>

Si precisa che la Commissione giudicatrice, nell'esame dell'OFFERTA TECNICA terrà conto anche dei seguenti aspetti:

- ✓ congruenza fra l'offerta e la tipologia del servizio;
- ✓ completezza, intesa come individuazione delle componenti fondamentali del servizio;
- ✓ concretezza che consenta l'organizzazione e il controllo puntuale in sede di esecuzione del servizio;
- ✓ chiarezza e sinteticità dell'offerta nel suo insieme;
- ✓ concretezza delle proposte ed effettiva realizzabilità del servizio proposto.

In dettaglio i coefficienti sono determinati come di seguito indicato:

1. ciascun commissario attribuirà discrezionalmente per i suddetti criteri di valutazione di natura "qualitativa" (criterio **A**; sub-criterio **A.1**, sub-criterio **A.2**, sub-criterio **A.3**; criterio **B**; sub-criterio **B.1**, criterio **B.2**, criterio **B.3**; criterio **C**; sub-criterio **C.1**) un coefficiente compreso tra 0 e 1, secondo la Scala di Giudizi sopra indicata;
2. successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari per i suddetti criterio e sub-criteri di valutazione al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo;
3. infine la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari verrà moltiplicata, con riferimento a ciascuna offerta, per il peso (cioè, il punteggio massimo) previsto per i suddetti criterio e sub-criteri di valutazione.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

PUNTEGGI TABELLARI

Quanto al sub-criterio di valutazione:

- ***B.4 “Possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015”***

cui è assegnato un **punteggio tabellare** di **max punti 2** identificato dalla colonna “T” della Tabella, il relativo punteggio è assegnato automaticamente e in valore assoluto sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto

Si precisa che:

- ⇒ **in caso di consorzio stabile**, la certificazione di qualità deve essere posseduta dal consorzio direttamente o tramite la consorziata indicata come esecutrice;
- ⇒ in caso di **operatori economici con idoneità plurisoggettiva** (*Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, Geie, Aggregazioni di rete*) già costituiti oppure che intendano riunirsi o consorziarsi il punteggio tabellare verrà così attribuito nel caso in cui la certificazione sia posseduta dal raggruppamento/rete nel suo complesso.

Quanto al sub-criterio di valutazione:

- ***C.2 “Possesso della Certificazione UNI 11337-7:2018 nel settore costruzioni”***

cui è assegnato un **punteggio tabellare** di **max punti 2** identificato dalla colonna “T” della Tabella, il relativo punteggio è assegnato automaticamente e in valore assoluto sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto

Si precisa che:

- Il punteggio di 2 punti è assegnato qualora la certificazione sia posseduta dal soggetto che riveste il ruolo di “BIM coordinator” nel “gruppo di lavoro”.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

All’ **OFFERTA ECONOMICA (R)** è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente **Formula non lineare**

Se $R_i < R_{med}$

$$PE_i = (R_i / R_{med})^{\alpha}$$

Se $R_i > R_{med}$

$$PE_i = 1$$

ove:

- **PE_i** = punteggio economico provvisorio dell’operatore economico i -esimo;
- **R_i** = ribasso offerto dall’operatore economico i -esimo

- ***R*_{med}**= media ribassi offerti;
- ***α*** = coefficiente 0,2

Il punteggio dell'offerta economica assume un valore massimo pari a 20.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi quantitativi e qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **metodo aggregativo compensatore**

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = *punteggio del concorrente i-esimo*

C_{xi} = *coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo*

P_x = *punteggio criterio X*

X = 9 (corrispondenti a 7 "D" + 2 "T")

Al punteggio ottenuto verranno sommati i punti dei criteri tabellari "T".

La sommatoria, in relazione a tutti gli elementi di valutazione, dei punteggi ottenuti come sopra indicato, determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all'offerta.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Per la gara in questione verranno nominati un Seggio di gara, che provvederà all'esame della documentazione amministrativa e una Commissione Giudicatrice.

Sia il Seggio di gara che la Commissione giudicatrice sono nominati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le funzioni del Seggio di gara sono svolte dal dirigente del "Servizio unico Appalti e Contratti – Centrale di committenza" della Provincia assistito da due testimoni; la Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari pari a **n. 3 (tre)** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle

offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **14 SETTEMBRE 2026, alle ore 9:00.**

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Tenuto conto che la presente procedura risulta interamente telematica, per cui la segretezza e la immodificabilità della documentazione presentata è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, non sono previste sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche.

La procedura di aggiudicazione, pertanto, si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione Sintel.

I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura a mezzo della funzionalità *"Comunicazioni procedura"*.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) accertare la regolare composizione del Seggio; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del Seggio e gli operatori economici partecipanti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al Verbale delle operazioni;
- b) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- c) verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione di gara (*questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d'offerta*);
- d) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- e) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- f) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il Presidente del Seggio, quindi dichiarerà chiusa la fase della gara rinviando l'apertura del file

“OFFERTA TECNICA” a cura della Commissione giudicatrice.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

In tale seduta di gara la Commissione Giudicatrice, dopo aver verificato la regolare composizione della stessa e l'inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti e gli operatori economici partecipanti, procederà all'apertura del file “OFFERTA TECNICA”, inserito nel campo “*offerta tecnica*” ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento, ne dispone l'esclusione e la comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice. La Commissione, pertanto, non procederà alla apertura dell'Offerta Economica dei predetti operatori.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura del file “OFFERTA ECONOMICA”, inserito nel campo “*offerta economica*” e alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'Offerta Economica e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'Offerta Tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sull'elemento economico entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste paragrafo 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.

Nel caso vi siano offerte sospette di anomalia si procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice, come meglio indicato nel successivo paragrafo 23) del presente Disciplinare di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara, il Presidente della Commissione di gara dispone l'**esclusione** dalla gara, procedendo, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice, per:

- mancata separazione dell'Offerta Economica dall'Offerta Tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

A norma dell'art. 110 del Codice, la stazione appaltante valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Si precisa che sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo (offerta economica di ribasso), sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (offerta tecnica), entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Bando e dal presente Disciplinare di gara. Il suddetto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della Commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Si precisa sin da ora che ogni concorrente, la cui offerta risulterà anormalmente bassa, sarà chiamato a produrre le "Spiegazioni" relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara e che, indicativamente e non esaustivamente, possono elencarsi nelle seguenti:

- costi del personale dedicato al servizio;
- costi per la formazione del proprio personale;
- eventuali consulenze e servizi esternalizzati;
- costi di amministrazione;
- materiali di consumo;
- spese generali
- utile.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare la congruità dell'offerta, i concorrenti dovranno produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze,

documenti contabili, ecc.)

Tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura di verifica dell'anomalia dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma, secondo le modalità riportate al precedente paragrafo 15.1 del presente Disciplinare di gara.

Poiché le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte risultate anormalmente basse sono indicate nel presente Disciplinare di gara si provvederà **all'esclusione** dalla gara dei concorrenti la cui documentazione non perverrà al RUP entro il termine di 15 (*quindici*) gg. sopra indicato. Il suddetto termine decorre dalla data di invio della richiesta da parte del RUP.

Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle.

Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica.

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP ne comunicherà le risultanze ai concorrenti attraverso la funzionalità **“Comunicazioni procedura”** di Sintel, e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e provvedendo ai successivi adempimenti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che

attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 95 comma 15 del Codice, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Ai fini del calcolo dell'importo della garanzia definitiva – come chiarito anche dal parere MIT n. 3850 del 2.03.2026 – la percentuale di ribasso da prendere a riferimento corrisponde alla riparametrazione sul valore complessivo dell'affidamento della percentuale di ribasso proposta dall'operatore economico sulla sola quota ribassabile del 35%.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

[In alternativa], l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82/2005.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente.

È parte integrante del contratto e deve essere ad esso materialmente allegato il Capitolato.

Sono altresì parte integrante del contratto e verranno richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) l'Offerta Tecnica presentata in sede di gara;
- b) l'Offerta Economica presentata in sede di gara;
- c) le polizze;
- d) il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia, debitamente sottoscritto dall'aggiudicatario;

tali documenti verranno conservati dalla Stazione Appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 18 c. 10 del D.Lgs. n. 36/2023, al momento della stipula del contratto, l'appaltatore assolve *una tantum* all'imposta di bollo in materia di contratti pubblici disciplinati dal Codice, secondo le modalità di calcolo e versamento di cui alla tabella A contenuta nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Resta a carico dell'Amministrazione appaltante la spesa relativa all'I.V.A..

Ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1.9 del Codice l'aggiudicatario dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso sottopone alla stazione appaltante il piano di gestione informativa redatto sulla base dell'offerta di gestione informativa, che può essere aggiornato nel corso dell'esecuzione del contratto.

Nel caso di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'articolo 17 commi 8 e 9 del Codice, la stazione appaltante può richiedere la consegna del piano di gestione informativa prima della stipula del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso/dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, come modificato dal DPR n.81/2023, e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante approvato con Decreto Presidenziale n. 103 del 29/08/2024 e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO (pubblicato sul sito internet istituzionale www.provincia.mantova.it).

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

https://www.provincia.mantova.it/context_bandi.jsp?area=6&ID_LINK=918&page=40&id_context=15759

https://www.provincia.mantova.it/context_docs.jsp?ID_LINK=1159&area=5&

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita agli interessati mediante comunicazione sulla piattaforma stessa secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3 della presente Lettera di Invito.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono resi disponibili reciprocamente gli atti di cui al punto precedente, nonché le offerte dagli stessi presentate, mediante comunicazione sulla piattaforma stessa. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3 della presente Lettera di Invito.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito mediante comunicazione sulla piattaforma stessa.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale Amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

A tal fine i concorrenti **dovranno inserire nella busta telematica “Offerta Tecnica” una RELAZIONE** che indichi le parti da oscurare e fornisca le **motivazioni a supporto della richiesta**.

Alla Relazione potranno essere allegate copie dei documenti presentati in sede di offerta tecnica con le parti già oscurate.

In caso di mandata indicazione delle motivazioni a supporto dell'istanza di oscuramento dell'offerta come pure in caso di motivazioni generiche e prive di fondamento, l'Ente concedente provvederà a consentire l'accesso agli atti.

L'Ente concedente dà atto nella comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori ai sensi dell'art.35, comma 4, lettera a) del medesimo D.lgs. 36/2023, a norma del quale il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 “*Codice del processo amministrativo*”, come modificato dall'art.209 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia – Via Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia.

Per l'impugnazione degli atti di cui al presente paragrafo, il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di 30 (trenta) giorni.

Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Per le controversie derivanti dall'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Mantova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali;
- i dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella **“Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679” – Allegato 10** del presente disciplinare

Titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, in qualità di Ente concedente, con sede in Mantova, Via Principe Amedeo n. 30-32.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è lo stesso gestore di Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Coordinatore del trattamento dei dati e referente del trattamento è l'Ing. Antonio Covino, Dirigente dell'Area 5 Lavori Pubblici della Provincia di Mantova, domiciliato per la carica in Via Principe Amedeo 30/32, e-mail: antonio.covino@provincia.mantova.it

Incaricati del trattamento dei dati, per le rispettive competenze, sono: la Dott.ssa Sabina Tosi, Responsabile E.Q. del Servizio Unico Appalti e Contratti - Centrale di Committenza, e-mail: sabina.tosi@provincia.mantova.it; il RUP Ing. Luca Bondesani, Funzionario del “Servizio progettazione strade, ponti e strutture complesse” della Provincia di Mantova (tel. 0376/204214- fax 0376/204388 – e-mail: luca.bondesani@provincia.mantova.it)

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il Titolare del trattamento ha nominato responsabile della protezione dei dati (RPD) per la Provincia di Mantova la Società Progetto Qualità e Ambiente s.r.l., nella persona di Armando Iovino, contattabile *all'indirizzo mail: dpo@pqa.it*

Il sottoscritto Ing. Antonio Covino Dirigente dell'Area 5 Lavori Pubblici della Provincia di Mantova, attesto che il contenuto del Disciplinare di gara sopra riportato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e pubblicato sulla Piattaforma di Regione Lombardia ARIA s.p.a. – SINTEL, sul sito istituzionale della Provincia di Mantova e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC è conforme al testo originale conservato nel fascicolo istruttorio presso l'Area di competenza.

Il Dirigente dell'Area 5
(Ing. Antonio Covino)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.